CCCLXX. SEDUTA

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1950

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 14489

Disegni di legge:

(Trasmissione) 14489

(Deferimento a Commissioni permanenti e speciali) 14490

Disegno di legge d'iniziativa parlamentare (Presentazione) 14490

Disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

PASQUINI 14490

MANCINI 14494

LONGONI 14497

VENDITTI 14499

PRESIDENTE 14502

ZOLI, *relatore di maggioranza* 14502

GRAMEGNA, *relatore di minoranza* . . . 14509

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 14516

LUCIFERO 14518, 14519

CINGOLANI 14518

Interrogazioni:

(Annunzio) 141519

(Per lo svolgimento):

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici* . . . 14520

Relazione (Presentazione) 14519

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 14521

MACRELLI 14521

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Caso per giorni 5 e Perini per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra » (914);

« Autorizzazione della spesa di lire 325 milioni per l'ampliamento ed il miglioramento dei lebbrosari e per la istituzione di una colonia agricola per lebbrosi » (915);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, per l'esercizio finanziario 1948-49 » (916);

« Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale » (917);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

« Estensione a tutti i sanitari laureati ed alle ostetriche, del disposto di cui all'articolo 2, comma *a*), capoverso quinto, della legge 1° marzo 1949, n. 55, sulle norme transitorie per i concorsi sanitari » (918);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e di custodia delle Accademie di Belle Arti, Conservatori di musica ed Accademie d'arte drammatica » (921);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, concernente il finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra » (922);

« Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (923).

Comunico altresì al Senato che il Ministro del tesoro ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento) » (919);

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quarto provvedimento) » (920).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegno di legge d'iniziativa parlamentare

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Cappa, Bo, Borromeo, Bosco, Canaletti Gaudenti e Lodato hanno presentato un disegno di legge concernente l'esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni (913).

Anche questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti e speciali.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame ed all'approvazione:

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) il disegno di legge: « Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra » (914);

della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente i disegni di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e di custodia delle Accademie di Belle Arti, Conservatori di musica ed Accademie d'arte drammatica » (921) e: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, concernente il finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra » (922).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani (742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani ».

È iscritto a parlare il senatore Pasquini.

Ne ha facoltà.

PASQUINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, noi tutti ci rendiamo conto che la legge sulle locazioni, che il Senato si accinge a discutere, è circondata da un'attesa ansiosa. Opposti interessi muovono coloro che attendono; da una parte gli inquilini che, pur consci di dover sottostare ad un gravame nuovo, desiderano conoscerne l'entità, dall'altra i proprietari di case che, pur sapendo di dover continuare a sopportare un peso, desiderano conoscere di quanto questo potrà essere alleviato. Spetta al Senato di non deludere questa aspettativa, sia formulando una legge che possa, anzi, debba conciliare gli opposti interessi in questo periodo di transizione, sia consentendo la rapida entrata

in vigore della legge, anche per compensare quella carenza che si è verificata con la mancata applicazione degli aumenti previsti dalla legge del 1948.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, sottoposto ora al nostro esame, esce dai lavori della Commissione speciale con poche modificazioni. Infatti esso rimane sostanzialmente in quella veste di provvedimento provvisorio, a cui era stato ridotto dalla Camera dei deputati, rispetto al primitivo progetto del Governo, che, per contro, voleva essere un provvedimento organico, ispirato allo scopo, sotto ogni aspetto encomiabile, di determinare, a più o meno lunga scadenza, la data di cessazione anche di questa bardatura di guerra.

Vero è che il progetto governativo presentava un difetto di coordinamento tra la durata definitiva del vincolo e la misura degli aumenti annuali, ma non si trattava di un difetto insanabile. La Camera dei dèputati non credette di applicare il rimedio più semplice e risolutivo, perchè ravvisò un difetto pregiudiziale nel fatto che quel progetto pretendeva di disciplinare una materia ancor oggi troppo fluida e da ritenersi tale ancora per molti anni, e preferì limitare la disciplina a due anni, riservando al futuro l'ulteriore intervento di una nuova disciplina intonata alla situazione che sarà venuta a maturarsi. Se ne deduce, pertanto, che di provvedimento organico non si può più parlare.

Senonchè la questione ha radici profonde e diffuse, sicchè limitarsi a seguire da presso con la disciplina legislativa il fenomeno economico sociale non vuol dire trovare un rimedio che agisca tempestivamente e in profondità, ma soltanto adattare « *a posteriori* » le misure secondarie seguendo l'evolversi spontaneo e naturale, del fenomeno. In altre parole non si vuole ricercare il mezzo più decisivo per superare la crisi delle abitazioni, causa prima del male, ma ci si accontenta di adeguare i rigori del blocco dei contratti e la misura delle pigioni alle apparenti capacità di sopportazione dell'inquilinato. Ciò però equivale a dimenticare le cause del fenomeno e le sue varie facce e quindi a trascurarne in definitiva la natura. Ben a ragione la relazione di maggioranza avverte che le provvidenze attuate per agevolare la costruzione di nuove case e la ricostruzione di quelle distrutte potranno in un biennio modificare un poco la situazione, ma altrettanto bene viene rilevato che il vincolismo nel campo edilizio è un danno, perchè allontana l'iniziativa privata che dovrebbe risolvere per gran parte il problema stesso, e di ciò non si dolga il senatore Minio, che è di parere contrario. Anche la relazione avanza, è vero, qualche dubbio sulla efficienza o meno dell'iniziativa privata, ma non tiene conto che ad essa non si può chiedere di offrire abitazioni in numero maggiore di quello che è richiesto dal mercato in un determinato periodo di tempo, sicchè neppure può imputarsi alla sua insufficienza l'eccessivo affollamento delle case, perchè questo, in sostanza, dipende dall'insufficienza del reddito nazionale che non consente maggiori agi.

Nè si è tenuto conto che le provvidenze statali in atto non fanno che riversare sui contribuenti il peso finanziario, sicchè i cittadini vengono a sborsare, sotto diversi titoli, parte di quanto risparmiano col blocco delle pigioni. D'altra parte l'iniziativa privata ha dimostrato la sua prontezza di intervento quando nel 1928 fu emanato il decreto che fissava al 1930 la cessazione del regime vincolistico. Le statistiche ci informano che l'indice delle nuove costruzioni passò da 100 nel 1927 a 150 nel 1928, a 228 nel 1929, e a 195 nel 1930. Sono constatazioni queste da non trascurare; esse non consentono di ritenere esatta l'affermazione della relazione, che il passaggio ad un regime di libertà sarebbe sicuramente inoperante, perchè basterebbe la fissazione di un termine dilazionato con degli aumenti tali da consentire la massima approssimazione al livello economico; credo però che nessuno pensi che la libertà immediata sia possibile per tutte le categorie sociali. Ma ciò non vuol dire che si possa sostenere la compatibilità del permanere del blocco con la necessità di attirare il capitale privato alle nuove costruzioni, anche se l'attuale rimunerazione sia per il momento elevata, nè che, moltiplicando le costruzioni, si ottenga un ribasso dei canoni locatizi, quando i costi di costruzione si mantengono a ben 70 volte rispetto a quelli dell'anteguerra. Ecco perchè, accanto alla politica di nuove costruzioni, occorre avviare

l'inquilinato, favorito finora dal blocco, verso prezzi economici e che ad entrambi questi mezzi deve imprimersi lo stesso ritmo, se si vuole che il livellamento del mercato, ossia la sua normalizzazione, si verifichi nel minor tempo possibile e senza incidenti pericolosi.

Al lume di queste considerazioni sembra non difficile riconoscere che la prima chiave di volta della nuova disciplina delle locazioni è la misura degli aumenti delle pigioni e la sua progressività, desiderabilmente costante. Tale misura poi dovrebbe essere uguale per tutti, perchè l'ammontare della pigione originaria obbiettivamente rappresenta per se stessa sia il valore locativo dell'immobile, che le possibilità economiche del conduttore; errata appare quindi una discriminazione secondo altri criteri.

Se una eccezione possa ammettersi a questa regola è quella che miri a spingere l'inquilinato abbiente a costruire la propria abitazione. Ma col sopprimere il numero 4 dell'art. 2 del disegno approvato dalla Camera dei deputati (abolizione della proroga per gli inquilini abbienti e per le grosse società) e col sostituirvi una non certo adeguata maggiorazione di canone, pare che non si sia voluto riconoscere la ormai chiara verità che, mantenendo eccessivamente oppresse le pigioni, non si attraggono nuovi capitali privati alla attività edilizia.

Pertanto, se la legge in discussione trascinerà seco un complesso di discriminazioni varie, sia obiettive che subiettive, farà suo cioè il metodo eclettico, come già ha detto il senatore Menghi, facile è prevedere che, alla fine del biennio, di case nuove sul mercato (oltre le non molte del piano Fanfani e quelle, ancora poche, ricostruite con i mezzi offerti dalle leggi Tupini) non si avranno che quelle signorili, costruite per speculazione dall'industria edilizia privata, e anche queste in numero prudenzialmente esiguo. Quello che certamente constateremo di avere in abbondanza sara il numero di controversie in corso per la determinazione delle maggiorazioni da applicare ai singoli casi.

A questo punto sorge una critica spontanea ed è che, pur ipotizzando per il momento un sistema di rapidi aumenti, si sia tosto abbandonato a detta ipotesi sull'asserito motivo che esso comporta aumenti di costi e di prezzi che potrebbero addirittura influire sul valore e sulla stabilità della nostra moneta. Forse non si è considerato questo problema con la dovuta ponderazione. Sarebbe stato infatti opportuno ricercare quanti siano gli inquilini: essi non sono certo i 10 milioni di cui parla la relazione al disegno di legge governativo, se le famiglie sono in media composte di tre o quattro persone; nè vi si possono comprendere le famiglie coloniche (circa 3 milioni di individui); nè quelle di coloro che abitano in case proprie (oltre quattro milioni). Devesi ritenere il numero sui 5 milioni, quanti abitano in centri urbani, nei quali il problema è grave, e, di essi, quanti hanno bisogno della protezione del blocco dei prezzi? Del pari era da rilevare a quanto ammontino oggi le pigioni annue (sono circa 24 miliardi, pagati per lo più a mensilità) per vedere se, per ipotesi, un raddoppio potesse influire sulla circolazione monetaria che è di circa 1000 miliardi; sul costo della vita, che è cinquantadue volte all'incirca quello dell'anteguerra; oppure se andasse solo a detrimento dell'incasso del monopolio dei tabacchi, che è di circa 20 miliardi al mese, o dei cinematografi, che è di circa 2 miliardi al mese o del Totocalcio, che è di 1 miliardo e mezzo al mese.

Sono elementi questi che possono costituire un valido e tranquillo ausilio per l'orientamento da seguire, senza affidarsi, in così grave problema, alle sole impressioni personali.

Nè mai si è considerata la contropartita dell'impiego della mano d'opera per le manutenzioni e le nuove costruzioni (circa il 45 per cento della mano d'opera industriale ed artigiana) nè dell'aumento delle attività produttive (più di un terzo dell'industria lavora per l'edilizia) nè dell'aumento del gettito delle imposte e delle sovrimposte sui fabbricati (il 30 per cento del reddito dei fabbricati è da queste assorbito) nonchè quella delle altre imposte connesse con la proprietà e con le attività produttive.

Purtroppo, allo stato in cui è giunto il processo di formazione della legge, ritengo che non si possa fare altro che migliorarne, attraverso opportuni emendamenti, talune disposizioni, soprattutto in tema di aumenti, sia

per eliminare il pericolo di innumerevoli controversie che, tra l'altro, ricadrebbero sul Pretore, già sovraccarico di lavoro per le sue normali funzioni, sia per non far gravare il maggior peso del vincolo sulla piccola e media proprietà. Non si deve perdere di vista l'obiettivo finale, anche se per raggiungerlo si dovrà pur rimettere allo studio al più presto il problema, senza trascurare alcuno dei suoi numerosi lati.

Nè ci si deve soffermare a ricercare giustificazioni poco persuasive o raffronti non ammissibili tra diversi tipi di investimenti dei risparmi per rendere meno intollerabile il sacrificio ad una categoria di cittadini, sola rimasta a subire colpe non solo sue, quando è in giuoco il superiore interesse generale alla normalizzazione dell'attività del mercato edilizio.

Alle discriminazioni delle percentuali di aumento dei canoni, dovrebbe, a mio parere, sostituirsi, quanto meno, il sistema degli aumenti per scaglione, già una volta adottato dal decreto 23 dicembre 1947, n. 1461. Questo criterio fu già discusso in seno alla Commissione speciale, ed è opportuno notare che, se non venne accettato, ciò è dipeso unicamente perchè come emendamento ebbe 9 voti favorevoli contro 9 voti contrari, e quindi fu bocciato. Ma è da tener conto che questo principio fu capace di attrarre un notevole numero di voti in sede di Commissione.

La decorrenza degli aumenti, tenuto conto dell'impegno preciso di cui all'art. 5 della legge del 30 dicembre 1948, n. 1471 (per cui non si può parlare oggi di retroattività) dovrebbe quanto meno determinarsi al 1° gennaio 1950, data già fissata dalla Camera dei deputati, per attenuare, se non eliminare, la gravità della inosservanza dell'impegno legislativo, che comporta una perdita per i locatori, contrariamente a quanto si afferma nella relazione, almeno pari per gravità allo sforzo che una parte dei conduttori dovrà compiere per pagare gli arretrati, tenuto conto che i locatori sono soggetti anche, in buona parte, all'imposta progressiva sul patrimonio.

Da quanto detto discende una conclusione, per così dire, di compromesso e transitoria: si sostituisca, per il biennio, il sistema di determinazione degli aumenti delle pigioni, applicando ai vari scaglioni di pigione varie percentuali di aumento; sarà salvo il criterio della obiettività, perchè le percentuali saranno più basse per le pigioni più esigue, ma per ogni scaglione l'aumento sarà uguale per tutti; ciò vuol dire che il ritmo dell'avviamento al livello economico o quanto meno alle quote normali di incidenza del costo dell'abitazione sul bilancio familiare, (che è notorio aggirarsi sul 15 per cento) sarà più lento per gli inquilini meno abbienti, e con ciò, pur ritardando l'incremento delle costruzioni di carattere modesto, si viene a soddisfare il bisogno di maggior riguardo verso i più deboli, senza tuttavia provocare innumerevoli controversie legali.

Ma deve essere obbiettivamente riconosciuta da tutti la necessità che si cerchi un rimedio più sicuro alla crisi del mercato edilizio, che non sia il presente disegno di legge; e per questo occorre che si metta subito allo studio la questione con altri e più vasti criteri di indagine e sotto tutti i suoi numerosi aspetti, in quanto è indubbia, ripetesi, la interdipendenza dell'incremento degli investimenti privati nell'edilizia con il processo di eliminazione del vincolismo, mentre entrambi sono legati, con l'adeguamento del reddito nazionale, alla svalutazione della moneta.

Modificato in base ai criteri accennati il disegno di legge, pur senza illusioni sulla sua rispondenza alle obbiettive finalità che la disciplina delle locazioni dovrebbe proporsi, esso può rappresentare un mezzo di transizione ad un regime che finalmente assicuri, nell'interesse generale, la restaurazione a non lunga scadenza del normale andamento del mercato delle abitazioni, sostituendo, per quanto possibile, la iniziativa privata a quella pubblica. Mi sia consentito però riaffermare la tesi che, per la ripresa dell'attività edilizia, che, come si è detto, implica assorbimento della mano d'opera, aumento della produzione industriale, ampliamento delle fonti tributarie, si deve contare sulla iniziativa privata, la quale però non si determina ad agire finchè non ritorni la fiducia nell'investimento edilizio, con l'abolizione del regime vincolistico. È questo, a mio modesto avviso, l'obbiettivo cui deve ispirarsi, sia pure con gradualità, una sana ed oculata legislazione delle locazioni (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancini. Ne ha facoltà.

MANCINI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, mi si consenta di esporre a nome del Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano, alcune interessanti osservazioni su questa legge, così interessante e così ansiosamente attesa. La quale è preceduta da due pregevoli relazioni, una di maggioranza e l'altra di minoranza.

Osservo subito che questo disegno di legge non deve essere riguardato con esclusivo criterio giuridico, poichè il diritto di proprietà è oggi garantito, nel modo più rigoroso e severo, dal Codice civile e da tutte le leggi italiane.

È vero, infatti, che l'istituto della proprietà non può essere oggi considerato come venti anni or sono. C'è stata una guerra che ha rivoluzionato tutto il mondo, che ha travolto regimi ed imperi, che ha fatto passare dalla economia capitalistica alla economia socialista milioni e milioni di cittadini e che ha conquistato un mondo scientifico immenso per cui ogni giorno assistiamo a scoperte, che mettono a dura prova la nostra razionalità. Uno sconvolgimento, sociale, politico, morale, scientifico che ha creato una somma di diritti nuovi, che si affollano nella coscienza storica collettiva. Il ritmo della vita ha superato il ritmo del diritto. Il diritto, in fondo, è statico, la vita è dinamica. D'altra parte non bisogna dimenticare che, ogni qual volta un colpo di scure si è abattuto sul diritto di proprietà, si è fatto un passo in avanti sulla via del progresso e della civiltà. Civiltà, che oggi tende — e questo deve essere riconosciuto da tutti — verso una società, al cui vertice non c'è più la proprietà, ma il lavoro. Soltanto il lavoro.

Penso, perciò, che questo disegno di legge, venutoci dalla Camera, occorre riguardare sotto un triplice aspetto: sociale, costituzionale, e politico.

Dal punto di vista sociale. Senza far della poesia intorno alla casa, chè questa poesia la viviamo ogni giorno nel rifugio lieto e tranquillo delle pareti domestiche dove si ritempra la vita, e senza far della letteratura, perchè la letteratura è fuor di luogo, dirò soltanto che la casa è la personalità umana; la casa è la famiglia; la casa è la morale; la casa è la sanità fisica; la casa, signori, è il correttivo e l'antitesi del delitto. Posso dire... la profilassi, così provvida oggi, così urgente e necessaria, dato il tragico quotidiano, che ci turba e ci inorridisce.

Dal punto di vista costituzionale. Non ricordo gli articoli 41, 42 e 43, indicati da altri. Cito un diverso articolo, l'articolo 36 della nostra Carta Costituzionale, nel quale è sancito il principio di un'esistenza libera e dignitosa per il lavoratore e la sua famiglia.

Onorevoli colleghi, la dignità non può albergare nelle grotte di alcune città del Mezzogiorno; non può rinvenirsi nelle catapecchie alla periferia di Roma e di altre città del sud. La vita, l'esistenza libera e dignitosa han bisogno di una casa, di un alloggio degno di un cittadino. La casa è l'espressione inoppugnabile della civiltà di un popolo.

E l'aspetto politico? Come vedete, accenno i motivi del mio intervento; non li svolgo per amore di brevità. Dal punto di vista politico, signori, l'esigenza di un'abitazione investe e interessa vastissimi strati sociali; un esercito scaglionato in tutte le categorie del lavoro: operai, artigiani, professionisti, commercianti, piccoli proprietari.

Una folla di cittadini soggetta a pericolosi turbamenti, contro una minoranza di proprietari, desiderosi di lucro. Io non verso alcuna lacrima e non lancio alcun fiore sulle lamentele dei proprietari. No. Mi commuove la povertà, non il benessere. Vorrò dire a tutti che un qualsiasi aumento del prezzo dei fitti, porterebbe ad una vera e propria rivoluzione del mercato generale. Vi rendete conto delle pericolose ripercussioni? Salari, stipendi, pensioni da rivedere. Una moltitudine, che si tormenta per l'impossibilità di pagare la pigione. Le pigioni che, abbandonate alla ben nota avidità dei padroni di casa, balzano a cifre astronomiche date le modeste risorse di gente, che ripete il pane dal lavoro.

Se noi fossimo quei sobillatori della pubblica tranquillità, che la stampa governativa descrive, saremmo tutt'altro che contrari ad uno sblocco immediato ed indiscriminato per soffiare sul fuoco di un sovvertimento, che avvamperebbe dovunque.

Noi invece pensiamo che il nostro dovere,

al di sopra degli interessi di classe e di partito, è quello dell'interesse del Paese.

Il nostro invito ad una intesa non deve, quindi, riuscirvi sgradito.

L'oratore che mi ha preceduto versava lacrime abbondanti su i « poveri » proprietari. Mi preme subito osservare, che quelle tali imposte, di cui si lamentano, non sono neppure lontanamente adeguate al valore raggiunto dagli immobili, da loro posseduti; e che il bilancio dello Stato è per l'80 per cento basato sulle imposte indirette. Onde tutto il peso del disastro della guerra e della ricostruzione si rovescia sul popolo. Essi devono ancora rammentare che oggi, specialmente, con il regime fiscale che si minaccia, i più colpiti saranno i generi di consumo popolare. Orbene, in questa situazione, verso chi si piegherà la saggia politica di un Governo? Come si determinerà nel contrasto? Chi prevarrà? A nostro avviso: l'interesse pubblico. Onde la più elementare e saggia politica consiglierebbe di lasciare le cose come sono. E quindi non sbloccare. Non mettere carne a cuocere nella pentola, così bollente, delle agitazioni. Lasciare in pace la Celere e l'onorevole Scelba.

Arrivato a questo punto, voglio domandarmi che cosa sarebbe avvenuto nella Commissione, se i suoi componenti più di quel tale diritto e del dualismo — proprietari, inquilini — avessero tenuto presente quella tale *salus pubblica* che fu ritenuta la legge suprema. Mi piace notare subito che un contrasto molto acceso non vi fu mai tra maggioranza e minoranza; onde, con un pò di maggiore buona volontà, si sarebbe potuto raggiungere l'accordo sul termine del blocco. Questa situazione fu dovuta al fine garbo giuridico del Presidente, il mio amico senatore Azara. Il quale ha chiaramente compreso che — in questo problema — il *summum jus* si sarebbe tradotto in *summa injuria*. Occorreva sforzarla un po' da parte della democrazia cristiana, tanto più che nella risoluzione del problema doveva prevalere l'equità, per cui Guglielmo Goffredo Leibniz definì la giustizia *charitas sapientis*, intesa la carità non in senso francescano, ma in senso deontologico.

Tuttavia, ciò che andrò esponendo dimostrerà che — a parte l'equità — si arriva al blocco fino al 1955, attraverso la via piana del buon diritto.

Bisognava mettere sullo stesso piano la proprietà edilizia e la proprietà rurale, nel senso di porre dei limiti alla proprietà urbana, così come sono stati posti dei limiti alla proprietà terriera. Come, di comune accordo, alla proprietà terriera è stato posto un limite di estensione — 300 ettari per il comprensorio silano — così alla proprietà edilizia poteva e doveva essere posto un limite alla disponibilità. Niente privilegi. Infatti anche la proprietà mobiliare è stata decurtata dalla svalutazione.

Chi poteva dolersi di questa parità di trattamento? Tutti i proprietari eguali dinanzi allo Stato.

Signori della Commissione, vi siete posto il problema così come lo pongo io? A mio avviso no; perchè altrimenti non potevate, nè dovevate risolverlo che in un sol modo: accettando tutti la limitazione della disponibilità. La vacanza per cinque anni di disporre dei propri fabbricati.

Come vedete, si può arrivare, attraverso la diritta via della giustizia alla proroga del blocco.

Badate, che sul momento vi trovate dinanzi a questa iniqua sperequazione: proprietà terriera limitata nell'estensione, proprietà mobiliare quasi liquefatta, proprietà edilizia centuplicata di valore e per giunta rispettata e difesa dallo Stato.

Quali saranno le giuste proteste dei proprietari delle due categorie sacrificate? Che se poi nella stessa persona si assommassero tutte le tre specie di proprietà, la nostra tesi acquista un estrema esigenza.

Tutto ciò, illustre Presidente Azara, non vi sembra equo? Tutto ciò non risponde forse a quella proporzione che, da Dante ad oggi, vuole essere il criterio regolatore del diritto? L'errore, nel quale, forse involontariamente, siete caduti è stato dettato da quel benedetto dualismo — proprietari e inquilini — che io ho sorpreso nelle due relazioni e nelle parole degli oratori, che mi hanno preceduto. Alcuni con i proprietari, altri con gli inquilini. La relazione Zoli — cioè l'opinione della maggioranza della Commissione — ha scelto una via di mezzo, certamente più vicina ai proprietari.

Il rapporto deve superare il conflitto fra proprietari e inquilini. Il . rapporto deve stabilirsi, onestamente, fra proprietari edilizi e Stato, il quale opera nel supremo interesse della collettività.

Lo Stato ha il diritto, per quella parte di sovranità delegatagli da ogni cittadino, di limitare i diritti dei medesimi, specie il diritto di proprietà, per poter realizzare le esigenze fondamentali della vita dei cittadini e regolare l'esercizio dei diritti più essenziali della personalità umana.

Ora, così posto, il problema non poteva che avviarsi verso una soluzione non difforme dalla nostra. Soltanto l'errore dell'impostazione del problema, essenzialmente sociale e politico, ha portato al disaccordo fra maggioranza e minoranza.

La prova ineccepibile di questa nostra dimostrazione è data da una preziosa confessione del senatore Zoli. Si leggono nella sua relazione alcune eloquenti parole, che tolgono ogni carattere di perentorietà al termine fissato. Si lascia la porta aperta per altre proroghe; perchè in un anno il problema degli alloggi, così grave — 12 milioni di vani da costruire secondo il piano della C.G.I.L. — non potrà essere risolto, e nessun Governo avrà il coraggio di lanciarsi in un'avventura per i begli occhi dei proprietari di case. Una avventura, che sbalza sul terreno illegale milioni e milioni di cittadini, appartenenti a quei ceti medi, così cari e così fedeli al partito di maggioranza.

Io non so se queste mie parole giungono alla Commissione con lo stesso fervore con cui le pronuncio. Non so nemmeno se queste mie osservazioni semplici, precise, rettilinee possono avere ingresso nella prudenza della Commissione. Vorrei pensare di sì e augurarmi che essa abbia la forza di vincere ogni prevenzione ritornando al vecchio progetto del compianto Ministro Grassi, che fissava il termine di sblocco al 1955.

Certi tristi amori per il diritto di proprietà, la cieca idolatria.... non possono turbare il giudizio della Commissione fino al punto di farle negligere le urgenti necessità dell'ordine sociale.

E passiamo ad un altro argomento, cioè al sistema adottato dalla Commissione per gli aumenti del canone. A parte la nostra opposizione di socialisti ad ogni aumento nelle attuali difficili condizioni — per cui ogni decisione dovrebbe essere rinviata al giorno nel quale l'indice di affollamento non sia così alto — il criterio adottato dalla Commissione per fissare gli aumenti ci sembra ingiusto.

Non parlo del sistema francese della cubatura, forse preferibile, certo meno ingiusto, sebbene un po' difficoltoso per i grandi centri. Deploro questo sistema totalitario, indiscriminato: il 50 per cento per tutti.

Onorevoli colleghi, vi sembra un criterio di giustizia e di eguaglianza? Tutti i cittadini, differenziati dalle loro condizioni economiche, soggetti ad un canone fisso. Nessuna differenza fra inquilini poveri ed inquilini agiati, fra abbienti e meno abbienti. Nessuna differenza sociale. Una livellazione che è respinta dal buon senso, dalla logica fiscale, dal più elementare senso di equità. Non comprendo come e perchè il senso giuridico del Presidente e degli altri componenti abbia subito questa curiosa eclissi.

Il criterio, a mio avviso, avrebbe dovuto essere un altro: il reddito dell'inquilino in rapporto al reddito del proprietario. Una proporzione con prevalenza del reddito dell'inquilino. Un criterio, come si nota, relativamente giusto. Ma — scusate — un povero inquilino (faccio un esempio) cioè un impiegato con 30 mila lire mensili di stipendio, come potrà fare a pagare una pigione mensile, per esempio, di 10 o 15 mila lire? Dovrebbe chiudere quella tale stanza della sua casa, che si adibisce a cucina, per pagare il padrone di casa: quel padrone che la vita e l'arte, financo, dipinsero con tanti neri colori?

Orbene, bisogna essere pratici. Occorre fissare il canone mantenendosi nella realtà della vita. Conoscere le possibilità economiche del colpito, cioè dell'inquilino, e fissare il canone a norma ed in conseguenza di esse. Del proprietario mi preoccupo soltanto in rapporto alle sue esigenze fiscali ed in minima parte nei rapporti delle esigenze di vita. Ai proprietari non deve essere data la possibilità di vivere oziosamente; perchè ciò non è più consentito dalla Costituzione, che, nell'articolo 4, impone a tutti l'obbligo di svolgere un lavoro socialmente utile. (*Interruzione del senatore*

Venditti). Il progetto in discussione difende invece l'ozio dei proprietari, che, senza lavoro, vogliono assicurarsi una vita agiata. Non si può vivere soltanto di rendita in tempi, in cui tutti debbono contribuire al progresso materiale e spirituale della società. Prima produttori, poi cittadini. Fin dal 1222 il « pio ed austero Ciano della Bella i baron costrinse a pettinar il lino » canta in Araldica il Carducci. Financo il massimo Poeta fu allora costretto ad iscriversi in una corporazione.

Per concludere su questo argomento, voglio pur dire che il criterio di proporzionare il reddito dell'inquilino e del proprietario sarebbe di facile e rapida applicazione ed eviterebbe lunghe e penose controversie.

Ma il criterio, da me suggerito, offre ancora l'opportunità di una facile dimostrazione. Una prova documentale data dalla cartella delle imposte erariali e comunali. Comprendo che vi possano essere delle evasioni; ma, pur con tale alea, il sistema da me proposto è il migliore fra tutti.

Vorrei, arrivato a questo punto, richiamare l'attenzione del Senato su di una speciale categoria, che io definisco « proprietari-inquilini ». Si tratta di quei piccoli proprietari, impiegati, pensionati, professionisti, i quali con quotidiani sacrifici, lesinando su tutto, contraendo un mutuo, sono riusciti ad acquistare poche stanze per sè e la famiglia. Inquilini della propria casa, ai quali dovrebbe essere concessa la possibilità di entrare in possesso della propria abitazione, condizionando il possesso alla indiscutibile necessità di sistemazione ed alla cessione dell'alloggio, che si abbandona, all'inquilino che lascia la casa acquistata.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. E gli inquilini dove li mette?

MANCINI. Si tratterebbe di uno scambio, onorevole Zoli. Del resto voialtri nella legge avete riconosciuto il principio, ma lo avete limitato nel tempo: acquisti non oltre il 1948. Bisognerebbe portare tale termine oltre. Ne beneficierebbe una massa di impiegati, di professionisti e di artigiani e forse molti operai preveggenti. Voglio rammentarvi ancora Leibniz con la sua *charitas sapientis* e chiudo l'argomento molto interessante.

Voglio, per ultimo, sottolineare che sono favorevole alla scelta del giudice competente per la risoluzione delle vertenze, che naturalmente sorgeranno nell'applicazione di questa difficile e complicata legge.

Per ragioni di principio e per molti altri motivi di imparzialità, di responsabilità, di speditezza, di tecnicità, sono contrario alle commissioni speciali a tipo misto, dove il contrasto si trasforma in disputa e la decisione in favoritismo.

Il Pretore, investito per la decisione delle controversie, rappresenta una garanzia per le parti. Oltre la competenza tecnica, egli trovasi — più di ogni altro giudice — a contatto diretto con il popolo. Lo sente a sè vicino; ne comprende gl'impulsi e ne apprezza i pregi. Non per nulla si diceva un tempo: *Praetor ait*,

Non penso che il mio intervento debba prolungarsi ancora. Esso, più che un discorso di analisi, ha voluto essere un discorso di sintesi. Principi, premesse, suggerimenti, deficienze della legge. A voi, signori, il resto.

Ho finito. Conclusi il mio intervento sulla Sila con un auspicio: la terra a chi la lavora. Concludo questo altro intervento con un secondo auspicio: la casa a chi l'abita.

Il diritto alla casa, ad un tetto, è un diritto personale insopprimibile. Il viandante che fermò il suo piede nomade si cercò un rifugio .... indi sorse il clan, il totemismo, la *polis*. La potenza di S. M. Britannica si arresta sulla soglia della casa del cittadino inglese. L'art. 14 della nostra Carta Costituzionale stabilisce: « Il domicilio è inviolabile ». Lo concepite voi un domicilio senza le pareti di un alloggio? La casa è il rifugio, il porto, il regno del diseredato, del povero, del debole. Noi socialisti con lo stesso fervore, con il quale difendiamo i senza terra ed i senza lavoro, difendiamo i senza tetto; perchè la civiltà splende dove trionfa il diritto dei poveri, il diritto dei deboli. (*Applausi da sinistra e congratulazioni*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Longoni. Ne ha facoltà.

LONGONI. Riconosco, onorevoli colleghi, che preparare e compilare una legge in Italia sulle locazioni costituiva e costituisce un compito arduo e difficile perchè si trattava e si tratta di conoscere a fondo gli interessi di ciaccuna classe sociale, di coordinarli, perchè sono differenti e talvolta contrari, per farli

poi defluire nell'interesse generale e collettivo. Perciò credo che il lavoro della nostra Commissione sia meritevole di elogio e che noi dobbiamo dare atto ad essa del suo zelo in questa difficile materia.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Però....

LONGONI. Voglio dire che aderisco pienamente (il « però » verrà dopo) a quella parte della legge, che in ordine ai locali adibiti ad uso di abitazione, ha stabilito dei fitti moderati che sono per me accettabili da chiunque abbia spirito di comprensione verso i meno abbienti, anche se ne siano lesi gli interessi della proprietà edilizia, la quale, benchè sia la sola oggi che non sfugge alla disciplina dei calmieri (mentre le altre categorie ormai ne sono liberate) ha una funzione sociale da compiere, che tocca proprio ad essa ed alla quale non deve sottrarsi.

Però io penso che quella parte della legge che riflette i canoni per gli ambienti industriali e commerciali non sia stata ben definita e che in materia sia da giudicarsi migliore il testo della legge che è stato approvato dalla Camera dei deputati. E poichè con questa mia affermazione vengo a toccare interessi notevoli di parecchi cittadini, permettetemi di esprimermi con una certa precisione.

Io vi chiederò anzitutto, onorevoli colleghi della Commissione, se non avete dubitato che certe categorie di industriali e di commercianti accoglieranno le nuove modeste cifre di aumento di canoni (così anche ritardate) coll'intima convinzione che vien loro accordato un dono. Sono le succursali delle banche e le sedi di istituti di credito locali che affittano ambienti altrui, sono i teatri, i cinematografi, le rimesse di automezzi, i magazzini e depositi di merci, le agenzie di viaggi, le oreficerie, i ristoranti e le trattorie di lusso, i negozi di fiori, di articoli di profumeria, di generi fotografici, le botteghe di oggetti artistici e quante altre possono aggiungersi, solo che voi percorriate una via di media lunghezza di una città o anche di una borgata. Tutte queste aziende potrebbero pagare gli affitti del libero mercato senza soffrire.

Certo, sarebbe ideale che ciascuno di noi avesse vissuto passando dall'una all'altra categoria sociale, per meglio comprendere la vera situazione di ciascuna e per creare, guardando alle possibilità di ognuna, i giusti rapporti tra esse e la proprietà. Tutti però abbiamo l'obbligo di accogliere i rilievi e le rettifiche, che fondatamente vengano sottoposte alla nostra considerazione, per rinunciare, ove occorra, a considerazioni ed opinioni accolte in buona fede, ma errate, sostituendole con altre, che siano avallate dalla giustizia e dalla realtà.

Per le categorie a cui ho accennato la sollecita fine del calmiere e il ritorno alla libertà contrattuale sarebbe un atto di sicura ed obiettiva opportunità.

Tale ritorno, migliorando in parte le condizioni della proprietà senza ulteriori attese, permetterebbe a più di un proprietario di procedere alla riparazione di un tetto, di una scala, di un edificio, che serve anche ad inquilini meno facoltosi; lavori, questi, che il sindaco del luogo ha fatto magari oggetto di sue insistenti ingiunzioni, ma che sono rimasti inseguiti per carenza di mezzi.

E qui il discorso può ampliarsi, per comprendere in genere tutte le locazioni di ambienti commerciali o industriali. A tutela degli interessi di queste categorie potrebbe bastare la norma che il canone non debba per il 1950 superare 25 volte e non debba per il 1951 superare 30 volte quello in vigore alla data di applicazione del decreto 12 ottobre 1945 n. 669, norma che è compresa nel disegno di legge e che andrebbe senz'altro liberata da graduazioni intermedie. Si accorderebbe cioè fin d'ora libertà di determinazione ai contraenti entro tali limiti, aggiungendosi però anche la espressa disposizione che, dopo il 1951, quelle contrattazioni saranno totalmente liberate da vincoli e da proroghe.

Si tratta di emendamenti, che potranno essere presentati anche da chi vi parla, se la onorevole Commissione non respingerà *a priori* i concetti suesposti e le considerazioni che ne costituiscono il fondamento.

Non si tema che la restaurazione della libertà sia per determinare, da parte dei commercianti ed in particolare negli esercizi di generi alimentari, un aumento fatale di prezzi a danno del pubblico. Noi vediamo negozi il cui canone di affitto è stato aumentato a seguito di rifacimento dei locali o per liberi accordi fra inquilino e proprietario (il caso non è in-

frequente, giacchè si può constatare che spesso le restrizioni sugli affitti non tengono più nella pratica e vengono superate da diverse intese fra gli interessati: ciò che costituisce un ammonimento e forse anche una mortificazione per il legislatore) noi vediamo, dico, negozi sottoposti a liberi canoni, che vendono i loro prodotti allo stesso prezzo delle botteghe vicine, le quali ancora fruiscono di antichi e perseveranti calmieri di affitto. Che cosa significa ciò se non questo: che molti esercenti profittano di un beneficio che non hanno altri, i quali tuttavia possono astenersi dall'aumentare i loro prezzi malgrado corrispondano un canone di fitto maggiore? Vi è dunque chi (e sono anche talune organizzazioni), invocando pretesi disagi o pregiudizi per il pubblico, copre con l'artificio dell'interesse altrui un proprio profitto, il proprio assorbimento.

Se noi, come legislatori, dobbiamo ripudiare qualsiasi sollecitazione infondata, se dobbiamo accollare ancora alla proprietà privata una funzione di riguardo e di ausilio sociale a favore dei meno abbienti e dei lavoratori, cerchiamo di farlo per questi soli e procuriamo di resistere ad insistenze che tendono a salvare dei privilegi o delle comodità, ormai anche dalla pubblica opinione condannate a dissolversi. Consideriamo che è urgente facilitare ai proprietari ed agli stessi inquilini di case di abitazione le riparazioni reclamate ai locali, ai tetti, ai pavimenti avariati, provvedendo di maggiori risorse la proprietà stremata.

Non si giunge ad utili innovazioni ed a restauri marcando sempre il passo. Se poi si aspira a dare alla iniziativa privata (che può fare quanto quella dello Stato e forse più) una spinta a costruire, sottraendola al timore che il fabbricare si identifichi con una punizione pel capitale, sia per la evidenza in cui esso si cristallizza, sia per le tasse patrimoniali e successorie che lo colpiranno, e soprattutto per questa dominazione statale eccessiva, occorre adottare una operazione di svincolo, dove è possibile e giustificata, fin d'ora, onde l'edilizia non resti fatalmente arenata, con danno di tutti.

Occorre, cioè, aprire nel chiuso di una ormai antica legislazione uno spiraglio; occorre chiamare chi già lo può agli indeclinabili adeguamenti; occorre, infine disattendere certe istanze sorrette solo dall'egoismo, per favorire l'edificazione di case e il riordino delle antiche, per estirpare o seppellire il fenomeno della coabitazione, per impiegare una mano d'opera più diffusa, per creare una sufficienza di ambienti, in cui cessi di essere angustiata e ritorni serena la vita.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Venditti. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Onorevoli colleghi, soltanto mezz'ora fa sono stato incaricato di portare in questo dibattito, che impegna un notevole settore dell'economia nazionale, la voce del partito liberale. Sono dolente che il partito liberale non possa in questa occasione assolvere il suo compito politico che attraverso una improvvisazione. Tanto più ne sono dolente in quanto questa improvvisazione sarà fatta da me.

Farò un rilievo di natura quasi personale e qualche considerazione in nome del mio partito.

Il rilievo quasi personale è questo. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, addì 30 luglio 1948, il collega senatore Lucifero, insieme con me, presentava al Senato una proposta di legge che regolava organicamente la materia dei fitti. Se si legge quell'esile, ma — modestia a parte — importante proposta di legge, si apprenderà che essa intendeva, dopo un quinquennio, durante il quale anno per anno sarebbero stati consentiti adeguati aumenti percentuali dei canoni di affitto in vigore dal 31 dicembre 1948, giungere al totale sblocco. Si trattava quindi di una legge organica.

Questo progetto di legge, delle cui vicende l'onorevole Lucifero ed io durante oltre un anno non avemmo notizia, fu trasmesso alla Commissione speciale addì 10 febbraio 1950. La relazione della Commissione speciale è del 7 marzo 1950. I proponenti, trattandosi di un disegno di legge che regolava organicamente la materia, avevano l'illusione e forse il diritto che nella relazione della Commissione si trovasse almeno la traccia del loro tentativo, utopistico probabilmente, certo encomiabile per quello che riguardava l'economia del Paese. Nè nella relazione della maggioranza nè in quella della minoranza — invece — si trova una sola parola che si rife-

risca alla proposta di legge Lucifero-Venditti. Collega Lucifero, deponiamo un crisantemo su questa tomba ignorata, non senza rimpianto o conforto : rimpianto, se quella proposta di legge poteva meritare il consenso di qualcuno, conforto se essa doveva invece meritare il dissenso di molti.

LUCIFERO. Se non altro, ha dato l'avvio al Governo per presentare il suo progetto.

VENDITTI. Comunque, si tratta di acqua passata. Ciò che mi preme di segnalare è che si tentava — come ho detto — di regolare organicamente la travagliata materia dei fitti.

È egualmente una legge organica quella della quale si discute oggi ? Evidentemente no. In questo siamo tutti d'accordo.

Non era, non poteva e non voleva essere una legge organica quella presentata dal compianto onorevole Grassi ; non è, non può e non vuole essere una legge organica quella che la Camera dei deputati propone ; non è, non può e non vuole essere una legge organica quella che ci si offre attraverso l'enigmatico sorriso dell'amico Zoli ; nè quella, infine, che ci verrebbe proposta attraverso gli emendamenti della relazione di minoranza, così egregiamente e appassionatamente illustrati ieri dal collega onorevole Minio, al quale mi si consenta da questi banchi di inviare un saluto di cordialità e di ammirazione, seppur non scevro di ovvio dissenso.

Dicevo dunque che non si tratta di legge organica. Si tratta di una nuova immissione di ossigeno nell'atmosfera stagnante dal settembre 1949. Noi liberali, quindi, che avevamo, attraverso la proposta di legge Lucifero, sottoscritta anche da me, tentato una regolamentazione organica della materia ; che desideriamo liberare il mercato dai ceppi del vincolismo, perchè solo allora l'economia nazionale potrà risorgere quando l'iniziativa privata avrà recuperato la sua validità e la sua forza ; noi liberali dovremmo *a priori* dichiararci contrari a questa legge. Ma, se questo facessimo, saremmo fuori della vita, fuori del sentimento, fuori della umanità, fuori della interpretazione doverosa delle più elementari esigenze sociali.

Qui c'è un dramma, direbbe l'onorevole Porzio. Non ci sono drammi quando si tratta di codice civile e di cifre. Eppure qui c'è un dramma che bisogna alleviare, non potendosi eliminarlo. Dramma di uomini, dramma di cose.

Dramma di uomini, onorevole Mancini.

Noi non siamo qui a difendere i grossi proprietari : dai banchi liberali non saranno mai difesi pescicani e miliardari. Ma vogliamo portare una parola di consenso, se non addirittura di solidarietà, ai piccoli proprietari, dei quali voi dell'estrema sinistra avete parlato con un tono che essi non meritano. Non basta dire che l'art. 4 della nostra Costituzione impone l'obbligo del lavoro. Siamo d'accordo : il lavoro é l'orgoglio di tutti noi. Su le orme dei nostri padri noi ci siamo temprati al lavoro nell'adolescenza prima, nella giovinezza poi, nella maturità oggi; ci tempreremo nel lavoro anche domani nella vecchiaia. Ma come volete pretendere che il piccolo borghese il quale abbia vissuto soltanto e sempre del reddito infinitesimale della sua modesta proprietà e che oggi non può battere altra via se non quella del Monte di Pietà si metta a lavorare ? Dove, come potrà lavorare ? Dimenticate la disoccupazione che quotidianamente voi stessi segnalate? Come volete invocare l'obbligo costituzionale del lavoro e chiamare oziosi coloro la cui sorte non è meno dolorosa, iniqua e paradossale di quella degli statali e dei pensionati? (*Cenni di dissenso del senatore Troiano*).

Amico Troiano, ella può e deve comprendere queste cose. Ella è un meridionale come me ; e dovrebbe conoscere questo settore della nostra popolazione, dovrebbe sapere che il piccolo proprietario che viveva con 10.000 lire di rendita mensili oggi non può che morire di fame.

TROIANO. Purché quello che lei dice non serva di comodo paravento per i grandi proprietari !

VENDITTI. Ripeto ancora una volta che da questi banchi non saranno mai difesi né pescicani, né miliardari. Il piccolo proprietario merita, peraltro, o colleghi dell'estrema sinistra, una parola che voi non avete saputo pronunciare.

Dramma di uomini, dunque.

Ma anche dramma di cose. La regolamentazione vincolistica che inevitabilmente si protrae, anno per anno, mette in pericolo il patrimonio edilizio nazionale. Voi non

potete pretendere che un proprietario il quale riscuote una pigione irrisoria provveda alla manutenzione della casa: e così avviene anche in Italia il fenomeno che purtroppo è avvenuto in Francia. In Francia, durante la guerra 1915-18, fu instaurato il regime vincolistico, che tuttora perdura. Ebbene molte case di Parigi, della «Ville Lumière», sono ora forse al di sotto, per il progressivo deterioramento, dei tuguri napoletani. Quindi anche dramma di cose. Bisogna che la proprietà, il patrimonio edilizio nazionale, si trovi nuovamente nella possibilità di non crollare.

A questo duplice dramma, per altro, anche noi, che, per principio, per programma, siamo di là dal vincolo, di là dalla economia incatenata, che aspiriamo, sia pure con scadenza in bianco, ad un ritorno all'iniziativa privata, la quale può esplicarsi solo in una atmosfera di economia libera, a questo duplice dramma di uomini e di cose contrapponiamo le perentorie esigenze sociali, che saremmo ciechi se non vedessimo; e perciò noi voteremo la legge. Voteremo la legge, riservandoci, in sede di emendamenti, di dire la nostra parola: parola che potrà perfino, talvolta, o colleghi dell'estrema sinistra, coincidere con la vostra. Ci sarà per esempio un settore, quello degli sfratti, nel quale dal lato umano siamo d'accordo con quello che ieri dichiarava l'onorevole Minio.

Diceva poco fa l'onorevole Mancini: la casa; tutta la vita si svolge nella casa; la casa è il presupposto di ogni attività individuale, sociale e spirituale. Siamo d'accordo. Se mi permettete un ricordo personale, vi dirò che non avevo mai letto negli occhi della mia compianta compagna la passione che la accendeva come la lessi nel giorno in cui si requisì la nostra casa. Essa diceva aggressiva e sbigottita: – «Dove lavorerà mio marito? Come faremo noi?» La casa: l'*home* degli inglesi, quella che si identifica con la nostra essenza, col nostro lavoro, con le nostre ambizioni, col nostro oggi, col nostro domani, la casa deve essere tutelata. Ed allora, amico Zoli, quando ella interrompeva ieri l'onorevole Minio e diceva: dopo 21 mesi si può sfrattare l'inquilino senza essere ingiusti, diceva cosa che può non essere esatta. Ventuno mesi possono non essere sufficienti, quando il padre di famiglia con moglie e figli non abbia dove trasferirsi. Diceva ieri l'onorevole Minio: di là dalle norme scritte date alle famiglie colpite da sfratto un'altra casa ed esse, se ne andranno. Questo purtroppo non è possibile. Comunque, la materia degli sfratti incide il tessuto connettivo della vita economica, sociale, spirituale e politica del Paese: e bisogna essere cauti.

Su altri due argomenti devo fare qualche osservazione: su quello della decorrenza dell'aumento e su quello della durata della proroga.

Riguardo alla decorrenza, essa non deve essere quella indicata dall'onorevole Minio ieri: dal primo giorno cioè del mese successivo all'entrata in vigore della legge. Così dice anche la Commissione. Ma l'onorevole Grassi molto opportunamente aveva fissato come termine di decorrenza il 1° gennaio 1949. Sono passati due anni dal settembre 1948 e la situazione ristagna. Voi non potete imporre ai proprietari di sacrificarsi per questi due anni, che sono passati non certo per colpa nostra ma neppure per colpa loro.

Oltre che sul termine della decorrenza dell'aumento, noi dissentiamo da voi — colleghi dell'estrema sinistra — sulla durata della proroga. Disse l'onorevole Minio ieri e ha ripetuto l'onorevole Mancini oggi: cinque anni. Se si fosse accettata la proposta formulata dall'onorevole Lucifero e da me, di regolare tutta la materia con una legge organica, in modo che si fosse potuto passare dal regime vincolistico al regime di libertà, avremmo aderito ai cinque anni. Ma, trovandoci di fronte ad una legge non organica, a una norma proclamatamente se pure inevitabilmente inspirata al precetto *carpe diem*, questo quinquennio non possiamo concedere. Esso significherebbe rinviare a tempo indeterminato l'auspicata realizzazione di una sana economia edilizia e l'abolizione del vincolismo.

Vi avevo detto che vi avrei fatto due dichiarazioni: una quasi personale ed una in nome del mio partito. Credo di avervi fatto l'una e l'altra, sia pure con quella approssimazione e quel disordine che l'urgenza ha resi inevitabili. Riservandomi di presentare

emendamenti propri e di discutere emendamenti altrui, dichiaro che il gruppo liberale voterà il disegno di legge. (*Approvazione dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Venditti, io non ho voluto interromperla mentre lei parlava, ma non posso passare sotto silenzio una sua osservazione. Quando lei ha accennato ad un disegno di legge di iniziativa sua e del senatore Lucifero, che sarebbe stato dimenticato dal Senato, per la qual cosa lei, con accenti di necrologio, si é creduto in dovere di deporre un crisantemo sulla tomba del disegno di legge stesso, io le devo ricordare che l'articolo 32 del Regolamento del Senato le dà il diritto, passati due mesi, di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge, anche senza la relazione scritta della Commissione. Pertanto lei é sempre in tempo a fare tale richiesta.

VENDITTI. Onorevole Presidente, io ho voluto soltanto rilevare che la proposta di legge Lucifero-Venditti era stata trasmessa alla Commissione speciale prima che questa elaborasse la relazione. Non è il caso di riesumare ora quella proposta di legge, ma solo di dolersi con la Commissione di non essersene accorta. Comunque, la ringrazio della precisazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato, che da parte dei senatori Minio, Grisolia, Menotti, Locatelli, Gavina, Gramegna. Cermignani, Rizzo Domenico e Mancini è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato ritenuto che il disegno di legge sulle locazioni e sublocazioni degli immobili urbani, in luogo di avviare a soluzione il grave problema della crisi di alloggi lo aggrava con una serie di disposizioni che colpirebbero ingiustamente una massa di locatori poveri, artigiani e piccoli commercianti, decide il non passaggio alla discussione degli articoli».

Ha facoltà di parlare il senatore Gavina per svolgere questo ordine del giorno.

GAVINA. Rinunziamo a svolgerlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, senatore Zoli.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevoli colleghi, non si può negare che la discussione di questo importante disegno di legge sia stata eccezionalmente sobria, non tanto per mancanza di numerosi e autorevoli intervenuti, quanto per i limiti in cui ciascun oratore ha creduto di mantenere il proprio intervento; è quindi obbligo del relatore seguire questo buono, e mi permetterei di dire, non frequente esempio.

Debbo anzitutto ringraziare il senatore Minio, non tanto per quello che ha detto, quanto per quello che non ha detto, perchè direi che è la prima volta che noi da quei banchi non ci siamo sentiti accusare di difendere gli interessi capitalistici, non ci siamo sentiti chiamare difensori aperti o occulti, interessati o non disinteressati. Questa volta no: la nostra buona volontà, la nostra obbiettività, la nostra buona fede sono state riconosciute e di questo io debbo essere grato al senatore Minio.

Però, (dirò però come il senatore Longoni), quando siamo arrivati da ultimo l'onorevole Minio non ha potuto astenersi da una conclusione che evidentemente debbo pensare non destinata a questa Aula (perchè vedremo quali potrebbero esserne le conseguenze), quanto destinata all'esterno, conclusione, precisata oggi con un ordine del giorno, di non passare alla discussione degli articoli. Ora, io ho ammirato i 46, anzi 47 emendamenti (ma di uno abbiamo saputo che la paternità risale al Pontefice Paolo III) che sono stati presentati dalla minoranza, ma non posso assolutamente non meravigliarmi di quest'ultima proposta che è quella di non passare alla discussione degli articoli. Si sono resi conto i presentatori di questo ordine del giorno quale pericolosa o per lo meno incerta situazione di diritto si potrebbe determinare?

Noi siamo di fronte a questa situazione in materia di proroga, in materia di blocco: Abbiamo una legge 30 dicembre 1948 (ci illudevamo allora che questo disegno di legge potesse essere rapidamente approvvato) la quale ha disposto che « le norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, prorogato con la legge 29 settembre 1948 e le precedenti disposizioni in essa richiamate sono ulteriormente prorogate fino al 30 aprile 1949 »; successivamente abbiamo avuto una legge 29 aprile 1949 in cui è detto: « le norme conte-

nute nella legge 30 dicembre 1948 sono prorogate sino all'entrata in vigore della legge concernente la nuova disciplina delle locazioni e sublocazioni degli immobili urbani ». Ora voglio chiedervi, semplicemente a titolo di dubbio perchè io stesso non mi sentirei di risolvere così *ex abrupto* la questione che potrebbe sorgere, voglio chiedervi se per caso, rigettando questo disegno di legge, come verrebbe rigettato con il rifiuto del passaggio agli articoli, non creeremmo una situazione di incertezza e non correremmo il rischio di sentir dire che siccome la nuova disciplina delle locazioni non é stata dettata, cessa la proroga ed automaticamente potremmo avere sbloccato quello che riteniamo debba restare bloccato. (*Interruzione del senatore Minio*).

Onorevole Minio, mi permetta, io ho ammirato ieri in lei anche il giurista, ma lei deve sentire come un giurista più modesto di lei possa avere preoccupazioni e dubbi; io dico che in questa situazione potrebbe essere dubbia l'interpretazione che potrebbe essere data e, il giorno in cui fosse respinta una legge che regola *ex novo* la materia, noi ci potremmo trovare di fronte alla tesi, che sarebbe vigorosamente sostenuta, per esempio, dal senatore Pasquini, che il blocco é cessato e che siamo in piena libertà non solo di disdetta ma anche di aumento di affitti. Ma l'onorevole Minio sa bene che noi abbiamo giudizio anche quando quelli della sua parte non l'hanno. (*Ilarità*). Queste proposte così pericolose vengono avanzate molto spesso con la certezza che saranno respinte. Per questa ragione tranquillamente si è potuto presentare questo ordine del giorno col quale si chiede che noi respingiamo questo disegno di legge, gettandoci per lo meno in una situazione di incertezza. A nostro avviso invece il passaggio agli articoli costituisce una necessità assoluta; e se per caso accadesse che, al momento della votazione, da questa parte fossimo di meno che dall'altra, credo che sarebbe opportuno che dall'altra qualcuno uscisse dall'Aula in maniera da esser certi che l'ordine del giorno Minio fosse respinto. (*Ilarità; commenti*).

E vengo a parlare non sui singoli articoli od emendamenti, perchè di questo parleremo in seguito quando discuteremo sui 46 emendamenti presentati, ma dei criteri informatori della legge e credo che, come prima cosa, dobbiamo mettere in luce più chiara quali sono gli interessati.

Noi sentiamo parlare del proprietario come di una persona sempre ricca, sempre abbiente; sentiamo parlare molto spesso dell'esoso proprietario, del proprietario considerato sempre come qualcosa di pericoloso. Dall'altra parte sentiamo sempre parlare del povero inquilino. La situazione è diversa nella realtà. Noi abbiamo inquilini poveri e inquilini ricchi, abbiamo proprietari poveri e proprietari ricchi, e dobbiamo decidere con un criterio diverso da questo, non distinguendo queste due classi, che non sono due classi, ma ricordandoci che tra di esse c'è solo questa differenza, che gli uni hanno la fortuna (o la disgrazia, dicono adesso) di avere una casa, e gli altri non l'hanno. La differenza é puramente e semplicemente questa.

Io non so quanti siano i proprietari né quanti siano i piccoli proprietari; se dovessi tenere per buona una certa cartolina che arriva periodicamente (quasi tutti i giorni) a me, al senatore Paratore e al presidente della nostra Commissione, dovrei dire che noi siamo stati i bersagli dei padroni di casa in questo periodo. In questa cartolina che è di una certa « Associazione nazionale della piccola proprietà edilizia e dei condomini », ci qualificano come senatori comunisti (è indirizzata al senatore Adone Zoli, al senatore Giuseppe Paratore ed al senatore Antonio Azara) non perchè pensino che noi siamo dei senatori «compagni», ma perchè pensano che quello che abbiamo sostenuto sia più degno di comunisti che di persone che professano un diverso credo politico.

RUGGERI. Ciò vi fa onore.

ZOLI, *relatore di maggioranza* Non ho detto che ci faccia onore nè che ci faccia disonore; io mi onoro delle mie idee come voi vi onorate delle vostre.

In questa cartolina, che ci perviene tutti i giorni, è detto che i piccoli proprietari sono circa 5 milioni, anzi, ammontano ad oltre 5 milioni. Io non so se ciò sia vero.

CANALETTI GAUDENTI. Io presumo di no.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il collega Canaletti Gaudenti ritiene che questa cifra non sia esatta; ad ogni modo è certo che i

piccoli proprietari rappresentano una massa ingente, notevolissima, di milioni, e che non dobbiamo dimenticarci dell'esistenza di questa classe (se volete chiamarla così), di questa categoria di persone certamente altrettanto bisognosa quanto molti inquilini, sicuramente più bisognosa di una notevole quantità di inquilini. Quindi dobbiamo parlare da un punto di vista più obiettivo, considerando da una parte l'esistenza di questi cittadini coi loro diritti e dall'altra i diritti dei proprietari, e vedere come noi possiamo in una particolare situazione di emergenza, come questa, contemperare gli opposti interessi.

Debbo ringraziare il senatore Mastino che ci ha ricordato l'esistenza della Costituzione. Confesso che ce ne eravamo dimenticati. Ora voi direte magari che noi ce ne dimentichiamo spesso.

MASTINO. Questa volta non l'avete fatto apposta.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevole Mastino, non l'abbiamo fatto apposta, perchè non ne abbiamo bisogno; c'era Nicolò Tommaseo che ammoniva di guardarsi da coloro che gridano sempre: Patria! Patria! perchè costoro sono i peggiori nemici della Patria. Così molto spesso coloro che gridano sempre: Costituzione! Costituzione! sono i peggiori nemici della Costituzione. (*Ilarità*).

Noi non abbiamo bisogno, onorevole Mariotti, di ricordarci della Costituzione democratica, perchè siamo organicamente democratici e siamo organicamente liberali (in un senso un pò diverso da quello che usa il senatore Venditti) e anche se non ci ricordiamo della Carta costituzionale, del suo contenuto, siamo sempre nel binario della Costituzione, inconsciamente, involontariamente.

Ad ogni modo ringraziamo il senatore Mastino di averci ricordato la Costituzione perchè questo rappresenta un argomento di più a favore di quelle che sono state le soluzioni della Commissione.

Ebbene, se noi teniamo presente la Costituzione, dobbiamo ricordare che essa sancisce l'esistenza di un diritto e sancisce anche la possibilità di limitarlo. Si tratta di vedere fino a che punto possiamo limitarlo e in quale momento questo, che noi chiamiamo limite, diventa un annullamento. Ora, quando si dice : tu non hai un diritto incontrastato e incontrollato di sfrattare il tuo inquilino, si introduce un limite ; ma quando si dice : tu non hai diritto di sfrattare il tuo inquilino neanche se hai urgente e improrogabile necessità di andare in casa tua o se hai urgente e improrogabile necessità di mettere nella casa una persona a cui hai il diritto e il dovere di provvedere, quale è un figlio, allora, signori, la Costituzione non si rispetta più, perchè non è un limitare la proprietà, ma è un annullare la proprietà, e la Costituzione, mi consenta l'onorevole Grisolia, non vuole, fino ad oggi, che la proprietà venga annullata.

Ugualmente, quando si dice — ho sentito dire anche questo dal senatore Minio — che il proprietario di un locale ad uso non di abitazione, che può essere ad esempio — non è necessario che sia un locale ad uso commerciale — un circolo di giuoco, non ha diritto di sfrattare il conduttore di questo locale neanche per andarvi ad abitare, perchè questo danneggia gli interessi di quel circolo (ed è la stessa cosa anche se si tratta di un commerciante), ebbene io dico che non si limita più la proprietà in questi casi, perchè si impone il sacrificio troppo grave, della rinunzia assoluta a quello che voi riconoscete essere un diritto elementare, il diritto alla casa ; non si limita più allora la proprietà, ma si annulla il diritto di proprietà e si va ancora contro la Costituzione.

E si dice ancora : voi dovete non soltanto limitare per ora quello che è il vostro reddito, ma anzi portarlo ad una cifra negativa ; perchè è chiaro che sia che si esegua il minimo di manutenzione, sia che non si esegua la manutenzione, essendo le pigioni attuali insufficienti, si raggiunge lo stesso risultato, poichè nella seconda ipotesi si perde nel valore del fabbricato.

Ebbene, in questo caso si può dire : « tu lo devi fare per un certo periodo di tempo ed entro certi limiti », ma quando si voglia eccedere nel tempo e quando si vogliano forzare questi limiti, si va ancora, secondo me, contro la Costituzione. E ancora : quando ad un proprietario di un quartiere, il quale ha ottenuto dall'autorità giudiziaria del suo paese il riconoscimento di uno stato di urgente ed improrogabile necessità, gli si dice, andando contro la forza del giudicato, che deve attendere (e

non basta che attenda quindici mesi, come la maggioranza della Commissione ha ritenuto si potesse imporre) ma che deve attendere ancora ventuno mesi o magari deve attendere sempre fin quando il suo inquilino non ha trovato una casa dove possa andare, e così si subordina questo diritto riconosciuto alle esigenze di un altro inquilino, ancora una volta non si limita la proprietà, non si adatta la proprietà alla sua funzione sociale, ma si va contro la Costituzione, annullando il diritto stesso di proprietà. Per questo, quindi, noi riteniamo che la linea che abbiamo seguito sia una giusta linea da applicarsi in tutte le disposizioni di questa legge.

E vengo alle questioni che potrei dire particolari viste da un punto di vista generale.

Durata della proroga, criterio degli aumenti e sfratti. Questi sono i tre capitoli sui quali potremo in questo momento condurre un esame solo generale.

Durata della proroga. Su questo punto ho inteso il senatore Minio e il senatore Pasquini, andare abbastanza d'accordo, perchè anche il senatore Pasquini, purchè si aggiustasse in maniera conveniente la materia degli aumenti, in sostanza non era contrario alla proroga fino al 1955 ; si trattava solamente di vedere dove si poteva arrivare con gli aumenti, non aritmetici, ma in scala geometrica, colla scala cioè del famoso chicco di grano sul primo quadrato della scacchiera, che poi raddoppiato per ogni quadrato, alla fine esauriva il grano di tutto il mondo. Evidentemente questo criterio poteva andare a genio al senatore Pasquini. Noi abbiamo creduto di seguire il criterio adottato dalla Camera. Temo qui di incorrere nei fulmini del senatore Lucifero. Vedete, sono d'accordo che quello che accade nell'altro ramo del Parlamento non deve essere oggetto di critiche qui dentro ; posso anche convenire che la critica alle relazioni dell'altro ramo del Parlamento non venga fatta in questa Aula, ma da questo al non tenere conto di quello che è accaduto nella storia del disegno di legge mi sembra che il passo sia eccessivo. La situazione che abbiamo è questa : è stato presentato dal Governo (mi scuserà il rappresentante del Governo in questo momento se faccio una difesa troppo ampia di questo disegno di legge, ma questo disegno di legge ormai più che del Governo è del Parlamento, perchè il Governo si è visto cambiato questo ragazzo in fasce) all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che prevedeva una proroga fino al 1955. Vi è stato un maturo esame, un maturissimo esame, di 18 mesi dopo del quale il disegno di legge è venuto a noi con la riduzione della proroga al 1951.

Io penso se sarebbe proprio, non dico conveniente — perchè evidentemente non mancheremmo di nessun riguardo all'altro ramo del Parlamento facendo prevalere un nostro diverso criterio — ma opportuno che noi ci rimettessimo sulla strada dalla quale la Camera dei deputati ha reputato di doversi allontanare e che gli rimandassimo il progetto con la stessa data del 1955 o, comunque, con altra data diversa da quella che la Camera ha fissato. Tutto ciò con la previsione — io dovrei astenermi dall'uso di questa parola in questa sede perchè, per averne fatto uso una volta, sono stato rimproverato dal collega Menghi — che forse il disegno di legge potesse tornare e che l'attesa che c'è nel Paese, — che non dobbiamo nasconderci — l'attesa che una buona volta il Parlamento si decida a fare una legge sugli affitti, potesse restare frustrata da questo nostro gesto che per me, a prescindere da ogni questione di merito, sarebbe per lo meno inopportuno.

Ma ci sono delle ragioni di merito. Noi, nella relazione, abbiamo indicato le ragioni per cui riteniamo che sia opportuno che alla fine del 1951 si riveda questa materia.

Mi hanno accusato di eccessiva sincerità : assumo la responsabilità di tutte le mie frasi, per la semplice ragione che esse sono del relatore e non della Commissione. Mi sembra però opportuno che da questi banchi si parli sinceramente e non si dia l'illusione che possa cessare il regime di proroga al 1951, quando tutti sappiamo che non può cessare : solo un pazzo oppure una persona eccessivamente interessata può pensare che questo regime cessi.

Io ritengo che questa materia debba essere sottoposta ad un riesame, dato che noi per primi abbiamo riconosciuto che abbiamo fatto una legge imperfetta, imperfettissima anzi, specialmente per quel che riguarda l'aumento dei canoni; però noi possiamo sperare che nel 1951 la situazione sia un poco diversa.

Non è un elogio da parte di un membro della maggioranza verso il Governo quello che noi facciamo ai colleghi Tupini e Fanfani per avere avuto delle geniali iniziative in questo campo ; è vero che quando si tratta di Ministri che non sono più in carica, gli elogi vengono anche dall'altra parte dell'Assemblea, ma comunque è un riconoscimento che effettivamente, coraggiosamente ed energicamente il problema dell'apporto di un notevole numero di alloggi è stato affrontato. Non solo, ma noi sappiamo che vi è stato un altro Istituto il quale ha provveduto, specialmente nelle zone particolarmente bisognose, ad erigere case : intendo parlare dell'U.N.R.R.A.-CASAS. I vani costruiti o riparati da esso si calcolano a 300 mila.

Ebbene, l'ingresso nella circolazione di questi nuovi ambienti indubbiamente può modificare la situazione. E vi sono poi anche le ricostruzioni che sono favorite con facilitazioni maggiori. Di tutto questo noi possiamo sperare di risentire un certo effetto benefico o per lo meno possiamo sperare di risentirlo in talune località, perchè quello che è più stridente in questa legge è il non considerare le situazioni particolari è l'automatismo. Ora tra le altre cose che prevedo come possibili, è anche quella che, alla fine del 1951, noi possiamo pensare ad un regolamento diverso della materia in ragione dell'importanza dei piccoli centri, perchè l'esame delle condizioni individuali oggi forse non è ancora possibile nei piccoli centri. Ma, per esempio, alla fine del 1951, se continua questo ritmo di ricostruzione e se nei piccoli centri avremo una situazione migliorata, possiamo anche pensare a quel che è stato accennato dalla Commissione, che il giudice conciliatore — parlo del giudice conciliatore per non creare giurisdizioni speciali — possa intervenire ad esaminare la situazione subiettiva dell'inquilino e del proprietario e decidere veramente secondo giustizia, non perchè secondo giustizia noi non vogliamo decidere per ogni caso, ma perchè non lo possiamo con nessuna legge per i centri maggiori.

In ogni caso un cambiamento di situazione vi sarà, vi sarà una modificazione e potremo avere degli elementi più precisi. Il giorno in cui per caso ho trovato un certo articolo del professor Alberti, sulla situazione delle abitazioni in Italia, sono rimasto meravigliato di quella che era la situazione ed effettivamente l'avere quegli elementi può avere anche diversamente orientato quel che poteva essere l'indirizzo non soltanto mio, ma di altri membri della Commissione.

Quando potremo avere delle indagini più precise, quando potremo avere un sistema organico di indagini e conoscere esattamente la situazione, potremo anche pensare di sistemare diversamente la materia.

D'altra parte noi pensiamo che certe norme che facilitano il rilascio della casa da parte dell'inquilino, certi aumenti di affitto possano determinare un aumento di circolazione delle case che è necessario, perchè, tra gli inconvenienti che ci sono oggi, vi è quello della sproporzione tra la necessità del conduttore e la casa di cui egli gode. Se riusciremo a riportare tutti i cittadini nel godimento della casa, nei limiti del loro effettivo bisogno, non risolveremo totalmente, ma certo miglioreremo l'attuale situazione di affollamento.

Noi diciamo che la media è di persone 1,40 per ogni stanza. Ma la media non vuol dir nulla, purtroppo, perchè ci sono due persone che occupano 15 stanze (perchè hanno convenienza a tenere una casa di 15 stanze che costa meno di quella di quattro) e ci sono altre otto persone che abitano in una stanza sola. Favorire questo aumento di circolazione, iniziarlo con le nuove case con disposizioni più larghe relativamente agli sfratti, iniziarlo con un certo aumento dei canoni può anche questo servire a determinare alla fine del 1951 una situazione che ci consenta di rivedere queste disposizioni. Ecco perchè, non solo per una ragione di opportunità nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, ma per una ragione di opportunità obbiettiva, noi abbiamo ritenuto necessario mantenere la data del 31 dicembre 1951.

Seconda parte : i canoni. Il senatore Longoni ha spezzato una lancia a favore dei proprietari di esercizi destinati a commercio di lusso ed ha detto : quanto meno per questi locali stabilite che non si possano aumentare più di 25 volte i canoni dell'anteguerra per il 1950 e di trenta volte per il 1951. Ebbene, senatore

Longoni, lei è stato abbondantemente accontentato, forse più di quello che non pensa, perchè i conduttori di pubblici esercizi e di altri negozi considerati di lusso pagano oggi 18 volte le pigione anteguerra.

Cosicchè, quando noi diciamo che i canoni possono essere aumentati del cento per cento con il limite di 25 volte, noi non facciamo altro che stabilire ciò che è stato richiesto dal senatore Longoni. Evidentemente egli non era al corrente dei coefficienti di aumento concessi finora, perchè, in caso diverso, non avrebbe chiesto che noi prescrivessimo un aumento minore di quello che abbiamo prescritto.

Per le case di abitazione il senatore Mancini ha avanzato un criterio nuovo che potrebbe essere anche ragionevole. Però io anzitutto vedo per tali proposte delle difficoltà di articolazione e avrei preferito che, piuttosto che una idea, fosse stato presentato un emendamento.

Quando il senatore Mancini ha detto: l'aumento dovrebbe essere in relazione al rapporto tra i redditi del proprietario e dell'inquilino, ha detto una cosa che potrebbe essere anche giusta. Però vorrei vedere tradotto questo criterio in quattro righe di articolo di legge, e quando lo avessi visto tradotto, vorrei vederlo applicare.

Sembra infatti una cosa molto semplice: si portano le cartelle delle imposte e si fa il paragone su di esse. Anzitutto dovrebbe accadere che gli inquilini e i proprietari si mettessero a un tavolo animati dalla buona intenzione di fare i conteggi, e, poi, vogliamo proprio valutare i redditi dei cittadini in base alla cartella delle imposte? Ma se stiamo sempre predicando che c'è una quantità enorme di evasori, che c'è molta gente che dovrebbe pagare e non paga, mentre ce ne è dell'altra che paga più di quello che dovrebbe pagare! Ebbene, noi dovremmo aggiungere anche questo piccolo beneficio all'evasore, che esso cioè si trovi avvantaggiato con una riduzione di aumento dell'affitto, mentre quel disgraziato che fa in buona parte, non dirò del tutto, il proprio dovere verso lo Stato sia premiato con un carico maggiore di affitto?

Ma, prescindendo da questa considerazione, è l'applicazione che è assolutamente impossibile. Noi abbiamo voluto ricorrere ad un criterio il più semplice possibile per evitare le contestazioni che sono già molte, sono già troppe, e dovremmo poi creare e introdurre questi criteri? In questo modo, scusatemi tanto, risolvereste la crisi della professione degli avvocati, perchè per ogni liquidazione di una pigione bisognerebbe ricorrere ad un avvocato con maggior danno — dicono i colleghi che non fanno gli avvocati e che sono maligni nei confronti di questa nostra categoria — di quello che potrebbe derivare dallo sblocco dei fitti.

L'onorevole Gramegna, invece, vuole seguire il criterio della classificazione delle case. Ebbene, se le case fossero classificate, questo potrebbe essere un criterio. Ho detto « se fossero classificate», ma siccome non abbiamo questa classificazione (e l'onorevole Gramegna mi darà atto che noi ci siamo rivolti persino al Catasto per sapere se esistesse un catasto urbano nel quale le case fossero classificate), torneremmo allo stesso pericolo e allo stesso inconveniente di far sorgere per ogni determinazione di affitto una questione. Chi dirà se una casa è popolare, è economica, è comune o di lusso? Le maggiori frodi si sono fatte con le case popolari ed economiche. Le conosciamo tutti certe case popolari nelle quali troviamo tante comodità che non troviamo in case di lusso. Dunque, la classificazione non l'abbiamo e noi troveremmo le stesse difficoltà di applicazione. Del resto, guardi, onorevole Gramegna, vorrei tranquillizzarla sotto questo punto di vista, perchè quando noi con l'applicazione di questo aumento seguiamo il sistema degli aumenti precedenti (da cui ci si è allontanati solo due volte per stabilire i limiti minimo e massimo) che avevano peró sempre una certa rispondenza nella considerazione della casa e dell'inquilino, quando applichiamo questo criterio, praticamente giungiamo allo stesso risultato, perchè gli aumenti sono stati dati una prima volta sull'affitto del 1938, una seconda volta su questo affitto aumentato, cosicchè in sostanza questi aumenti si riferiscono sempre ai fitti del 1938 (e abbiamo creduto bene per questo pubblicare la tabella perchè il Senato avesse presente il complesso degli aumenti concessi) e quindi le pigioni

attuali sono pigioni che hanno riferimento al prezzo economico del 1938, cioè a quello che era il prezzo in ragione di quella che era la casa, perchè nel 1938, a mercato libero, le case avevano un prezzo economico diverso a seconda che fossero popolari, economiche, civili o di lusso. E siccome oggi non facciamo altro che determinare i nuovi prezzi, e quello previsto colla legge in esame é un prezzo sempre in proporzione di quella certa base, in sostanza noi continuiamo a mantenere le pigioni distinte a seconda di quelle che erano le case, perchè abbiamo applicato lo stesso aumento.

Ma debbo contestare, onorevole Minio, che la legge sia stata, come lei ha detto, peggiorata o modificata a danno degli inquilini, perchè non possiamo riconoscere che sia un peggioramento né che sia un miglioramento l'aver messo sullo stesso piano le due categorie. Comunque, la Camera dei Deputati per talune categorie ha stabilito un aumento del 30 per cento e noi abbiamo ridotto quell'aumento al 20 per cento ; la Camera dei deputati ha ignorato le locazioni per cui non c'era aumento (dico volutamente « locazioni » e non parlo di « case » perchè troppe grotte, sottosuoli, interrati senza servizi, baracche, non sono case) e noi abbiamo introdotto una categoria di locazioni per cui non c'è aumento.

La Camera dei deputati, inoltre, per il 1951 aveva stabilito per tutti un aumento del 50 per cento, il che vuol dire che a quegli inquilini nei cui confronti il primo aumento era stato limitato al 30 per cento, il secondo anno si applicava il 50 per cento e si arrivava così, in totale all'80 per cento mentre, noi, viceversa, applichiamo il 20 per cento nel primo anno ed ugualmente il 20 per cento nel secondo anno e saliamo così soltanto al 40 per cento.

Quindi, non è esatto dire che abbiamo peggiorato la legge a danno degli inquilini, anzi abbiamo tenuto conto di alcune situazioni personali limitate, e per esse abbiamo introdotto un notevole miglioramento, veramente notevole specialmente per quelle categorie umilissime delle quali voi tanto parlate, ma che sono quelle che in prevalenza vivono in quelle certe case che non sono appunto case e per cui abbiamo detto : nessun aumento, resta ferma la pigione che era stata stabilita.

E vengo all'ultimo argomento : gli sfratti. Qui abbiamo ridotto il termine ; ho già accennato alla situazione quale è. È bene spiegare come mai si assommino due istituti, quello della proroga e quello della sospensiva degli sfratti. Per la legislazione dell'altro dopo guerra l'istituto della proroga — intendiamoci, in quanto proroga di contratto — non esisteva ; esisteva soltanto, di fronte all'affermazione della volontà del proprietario di riavere la casa, la proroga dello sfratto. E ricordiamoci che allora si è proceduto di anno in anno ; ogni anno veniva prorogato lo sfratto ; era insomma un sistema di proroga dello sfratto. Attraverso la forma della proroga dell'esecuzione si salvava il riconoscimento del diritto del proprietario. Oggi invece abbiamo accumulato due istituti : la proroga di diritto e la proroga della esecuzione. Ora, indubbiamente, la proroga dell'esecuzione è qualcosa di abnorme, in genere, ma non potremmo che riconoscerla come una necessità.

Non so, in proposito, cosa deciderà la Commissione relativamente ad un certo emendamento che ha anche trovato l'autorevole appoggio di un pontefice; io le dico subito, onorevole Minio, che non troviamo giusto l'accostamento, perchè al tempo di Paolo III la disposizione era a favore dei poveri, in quanto gli sfratti non si facevano che per morosità cioè nei confronti di coloro che non pagavano l'affitto, quindi la sospensione era giusta nell'Anno Santo, mentre non è giusta oggi una sospensione indiscriminata per tutti, anche per quelli che, eventualmente, speculano sull'alloggio a danno di un sub-inquilino, ma questo è detto incidentalmente.

Ripeto : è abnorme la sospensione dell'esecuzione di una sentenza in genere, ma è ancora più anormale quando il presupposto di questa sentenza è uno stato di urgente e improrogabile necessità da parte del proprietario; evidentemente noi ci dimentichiamo che se questo è l'accertamento del magistrato, noi, con la sospensione dello sfratto perpetuiamo una situazione che il magistrato ha riconosciuta degna di tutela.

In Commissione noi abbiamo detto: manteniamo pure questo istituto c'è, ma conteniamolo (i 15 mesi non sono neanche un minimo, ma un periodo notevole per chi vive in situazione di urgente e improrogabile necessità di andare in casa propria) non portiamolo a dei limiti che avrebbero del grottesco, perchè finirebbe prima l'efficacia della legge, di quel che non finisca l'efficacia della proroga dello sfratto.

Ecco perchè, anche su questo punto, la maggioranza della Commissione ritiene di avere agito rettamente.

Con questo io ho finito ; mi riservo di esprimere il pensiero della Commissione su ogni emendamento, ma credo di poter dire subito che il pensiero della Commissione è questo: tutti gli emendamenti finora presentati, che partono da presupposti diversi, non saranno accolti e la legge a nostro avviso dovrà essere approvata in quei termini nei quali, con lungo studio, anche se non molto lungo nel tempo, e con amore, di e l'onorevole Cappa (che tra parentesi, non fece sempre parte di quella certa maggioranza nel cui nome è stata presentata questa relazione,) essa è stata fissata.

Vogliamo infine riaffermare questo : ci è stato detto e ci è stato ripetuto che qui doveva essere fatta opera non di giustizia, ma di equità. Io vi faccio osservare che è giá difficile tenere in bilico la bilancia della giustizia, nella quale da una parte si mette una legge scritta e dall'altra un fatto e dovrebbe essere quindi non impossibile raggiungere un equilibrio ; ma quando si va in tema di equità ciò è ben più difficile.

Ad ogni modo noi abbiamo la coscienza di aver cercato di fare anche questo, ed abbiamo anche l'orgoglio di ritenere di essere a questo giunti nei limiti del possibile. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gramegna, relatore di minoranza.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, anche se l'onorevole Zoli non avesse detto, nella chiusa del suo intervento, che la Commissione è orientata per respingere in blocco gli emendamenti già presentati, noi avevamo di già compreso perchè la discussione di una legge come questa, che ha la sua importanza, perchè interessa milioni di cittadini italiani, abbia avuto in questo Senato una così breve e, permettetemi di dirlo, anche scarsa discussione ; avevamo capito che da parte della maggioranza si voleva e si vuole fare presto. Non interessa che il Parlamento italiano dia una legge la quale presti il suo fianco a molte critiche : l'essenziale è fare presto perchè vi sono alcuni interessi che premono.

Anch'io seguirò lo stesso sistema adottato dall'onorevole Zoli e mi soffermerò su alcuni punti che noi riteniamo i più importanti di questa legge: proroghe, canoni, sfratti.

Ho sentito discutere delle proroghe ; tutti hanno trattato il problema da un punto di vista giuridico. Ho avuto l'impressione che si sia voluta dimenticare quale è la situazione edilizia italiana e che questa legge è la conseguenza della situazione edilizia che noi abbiamo. È certo che il Governo, quando proponeva la proroga delle locazioni al 1955, aveva tenuto presente non solamente la situazione in cui l'Italia si trovava, ma anche quella che è, in materia, la legislazione di altre Nazioni dell'Europa ed anche extra-europee. Noi abbiamo detto, nella relazione di minoranza, che in Italia oggi abbiamo una carenza di otto milioni di vani, mentre la Francia, l'Inghilterra e il Belgio, che hanno una situazione migliore della nostra (la Francia che ha avuto due milioni e 200 mila vani distrutti ne ha già ricostruito un milione e 850 mila, mentre l'Inghilterra con 4 milioni e 500 mila vani distrutti ne ha ricostruiti 2 milioni e 900 mila, e il Belgio ha tutto ricostruito quanto con la guerra ha perduto) hanno un regime vincolistico, e la proroga è senza determinazione di tempo. In Francia con la legge 1° aprile 1948, si è stabilita la proroga senza determinazione di tempo per tutte le locazioni e nei confronti di tutti i locatari. Anche nel Belgio con la legge 12 marzo 1945 si è stabilita la proroga senza determinazione di tempo, nonostante che, ripeto, oggi la situazione edilizia di questi Paesi, sia di gran lunga migliore della nostra. Ma io penso che il Governo, quando presentava il progetto di legge per le locazioni degli immobili urbani, aveva presente anche la legislazione vincolistica che il nostro Paese ebbe dopo l'altra guerra. Debbo aggiungere ancora che anche gli Stati Uniti

d'America, i quali non hanno subìto danni e distruzioni di guerra, avendo deciso la costruzione di un milione di case per il fabbisogno della popolazione, in previsione che con l'abbattimento di case inabitabili si dovesse rarefare il mercato delle abitazioni, hanno emanato un decreto in forza del quale vengono concesse le proroghe, senza alcuna distinzione, fino al momento in cui la ricostruzione di queste case non sarà compiuta.

Il Governo italiano si era evidentemente orientato a concedere la proroga, e a presentare il disegno di legge che dava la proroga fino al 1955, perchè aveva tenuto presenti anche le disposizioniper la ricostruzione edilizia che dovevano attuarsi. Parlo delle leggi Fanfani e Tupini. Infatti la legge Fanfani, che è venuta nei primi del 1949, mentre il disegno di legge sulle locazioni era stato presentato nel settembre 1948, prevede la costruzione di 1.700.000 vani in 7 anni, e la legge Tupini, in forza della quale dovrebbero costruirsi 600.000 vani, veniva in aiuto della legge Fanfani nella prospettiva che, al compiersi del settennio, in Italia avessimo potuto avere per lo meno circa la metà del fabbisogno nazionale di case.

L'onorevole Grassi, col suo intervento nella discussione alla Camera dei deputati, aveva espresso proprio questo concetto, dicendo che il Governo era stato indotto a presentare il disegno di legge perchè, data la carenza di abitazioni in Italia, aveva in prospettiva la costruzione di case per rendere più facile e più possibile un ritorno graduale alla normalità. Ed aggiungeva, l'onorevole Grassi, che il Governo si era preoccupato anche di quella che poteva essere la situazione che si sarebbe venuta a determinare in Italia se la proroga fosse stata di più breve durata, « perchè — egli diceva — questa è una legge che interessa milioni di cittadini italiani, i quali, vistisi privati di casa, potrebbero di certo, senza l'intervento dei comunisti per porli in agitazione, portare del turbamento nell'ordine pubblico ».

La Commissione prima, e poi la maggioranza della Camera dei deputati credettero di dover esprimere diverso avviso, dicendo che, accettando la proposta del Governo, si determinerebbe una cristallizzazione della situazione attuale e si impedirebbe all'iniziativa privata di impegnare i propri capitali nella costruzione di nuove case. È stato anche detto che, abbreviando il termine della proroga al 31 dicembre 1951, gli inquilini abbienti, sotto l'assillo dello sfratto, avrebbero provveduto a costruirsi una casa, almeno per abitarla essi stessi. Senonchè, venuto il disegno di legge all'esame della Commissione speciale del Senato, quando si è discusso della durata della proroga, si è visto che molti componenti la Commissione stessa sono stati di diverso avviso, di quanto non era stata la maggioranza della Camera dei deputati. E questo concetto ritorna nella relazione di maggioranza là dove il relatore, onorevole Zoli, dice di essere certo che nel 1951 dovrà venire un'altra proroga perchè, nonostante la costruzione di alcune centinaia di migliaia di vani, la situazione allora non sarà di gran lunga migliorata di fronte alla situazione attuale.

Dunque, non è vero che una proroga breve potrebbe costringere i conduttori abbienti a costruire una casa per sè, ma è vero invece tutto il contrario, perchè, anche se l'onorevole Zoli non lo avesse detto nella sua relazione di maggioranza, io penso che nessuno degli italiani, i quali sanno qual'è la tragica situazione in cui ci troviamo, avrebbe mai creduto che nel 1951 la proroga sarebbe finita e quei tali abbienti sarebbero rimasti, come rimarranno, tranquillamente nelle case in affitto.

Ora io domando a coloro i quali dicono che il regime vincolistico, così come ha detto l'onorevole Venditti, impedisce al capitale privato di investire e di costruire case, perchè mai sino ad oggi non sono state costruite quelle case e non sono stati investiti quei capitali, se è vero come è vero che dal marzo1947 le case che si costruiscono o che si affittano non sono soggette a nessun vincolo ?

Le cose stanno ben diversamente. Già ieri il senatore Minio ha detto che l'iniziativa privata non può sopperire al fabbisogno del popolo italiano. Egli vi ha fatto presente, ed io vi ripeto, che oggi l'iniziativa privata rivolge i suoi capitali verso quelle industrie che danno un reddito maggiore che non le costruzioni di case; di qui la necessità che lo Stato intervenga per la costruzione di abitazioni. Si può obbiettare, come infatti si obbietta, che vi sono le leggi Fanfani e Tupini. Noi ricono-

sciamo che, dall'applicazione di queste leggi, si trarrà un beneficio notevole; riteniamo però che queste leggi non potranno, anche se dovessero essere portate a buon fine, così come è nelle previsioni, risolvere il problema che tutti ci assilla.

È inutile che noi ci nascondiamo le difficoltà che si incontrano per l'applicazione di queste leggi. La legge Fanfani, che deve ricavare i fondi necessari per la costruzione delle case dal contributo di determinate categorie di cittadini, trova degli ostacoli nel ricavo dei fondi che devono essere versati dai datori di lavoro. Infatti, mentre i fondi degli operai vengono trattenuti e versati, i fondi di alcuni datori di lavoro non sono versati, perchè sono di gi' sorte delle contestazioni. Nè è da farsi delle illusioni circa l'applicazione integrale della legge Tupini. Perchè, se io non ho mal compreso questa legge, lo Stato interviene, nei confronti di coloro i quali costruiscono le case da tale legge previste, con il contributo annuo del 4,50 per cento. Sicchè, conteggiando il costo di produzione di un vano dalle 350 alle 400 mila lire, lo Stato corrisponde ogni anno, a coloro che costruiscono e anticipano i capitali, da 16 a 18 mila lire per vano. Noi sappiamo che pochi sono i privati che richiedono il contributo dello Stato secondo la legge Tupini.

Già è difficile trovare oggi tanta gente che abbia dei capitali disponibili da poter costruire sia pure una modesta casetta al prezzo unitario per vano di 350-400 mila lire ; ed è perciò che noi abbiamo il dubbio che questa legge serva solamente ai grossi industriali dell'edilizia, ai finanziatori, perchè nella legge vi è una disposizione che stabilisce che, coloro i quali vogliono liquidare in un'unica soluzione il contributo statale per 35 anni, liquidano il 60 % del capitale. Per questo, io penso, l'onorevole Menghi diceva ieri che la proroga del regime vincolistico, specialmente se venisse applicata così come noi chiediamo nei confronti delle case vendute posteriormente al 1942, arresterebbe la vendita delle vecchie case. L'intervento dell'onorevole Menghi ha confermato quello che era un mio dubbio. Ci sono dei grandi complessi e delle grandi società edilizie le quali oggi cercano di disfarsi di case che hanno 40-50 e più anni e che oggi trovano difficoltà ad alienare, perchè c'è il vincolo, perchè c'è il divieto, per l'acquirente, di poter chiedere il rilascio dell'immobile anche quando questo dovesse servire per bisogni gravi ed urgenti suoi o della sua famiglia. Ma se noi eliminassimo questo ostacolo la vendita non solo sarebbe più facile, ma vedremmo alzarsi, elevarsi, spostarsi i prezzi che oggi si praticano, sicchè quelle grandi società potrebbero facilmente ricavare dalle 150 alle 200 mila lire a vano, e per contanti, e potrebbero impiegare questi fondi nella costruzione di case secondo la legge Tupini, di maniera che, senza danaro, o con poco danaro, avrebbero un patrimonio immobiliare non abbisognevole di grandi spese di manutenzione, non solo, ma libero da qualsiasi vincolo e affittabile al prezzo economico corrente sul mercato.

Ecco dunque la necessità che lo Stato intervenga. E poichè oggi vi è un piano presentato al Paese dalla Confederazione del lavoro, anche se modificato in alcuni punti, il Governo deve attuarlo e costruire case giacchè, fino a quando noi non sopperiremo a questa carenza di alloggi, non sarà possibile parlare ne di sblocco nè di adeguamento dei fitti ai prezzi economici.

La legge in discussione non ha alcun pregio, ma noi riteniamo che, applicata, apporterà notevoli danni a milioni di inquilini, poichè se le notizie non sono errate — io le ho avute dall'Ufficio di statistica — su circa 32 milioni di vani — tanto è il patrimonio edilizio nazionale — per il 50 per cento nelle città inferiori ai 30 mila abitanti, le case sono abitate dai proprietari, mentre per l'altro 50 per cento vengono affittate e, nelle citta di oltre 30 mila abitanti, un sesto dei cittadini possiede la metà delle case mentre l'altra metà è posseduta dagli altri cinque sesti. Noi abbiamo dunque milioni e milioni di inquilini affittuari i quali, se questa legge verrà applicata, si verranno a trovare da un momento all'altro in condizione di essere messi sul lastrico. Ed il perturbamento si rifletterà anche sulla situazione economica della Nazione, perchè, mentre da una parte si cerca di liberare il più che sia possibile le case dal vincolo, dall'altra si cerca di apportare aumenti che, se applicati, porteranno ad un grave perturbamento

economico. Ne parlerò più ampiamente quando verrò a trattare l'aumento dei canoni.

Cessazione della proroga : noi abbiamo detto nella nostra relazione di minoranza che questa legge dovrebbe avere come regola generale la proroga per tutte le locazioni, mentre il diniego della proroga dovrebbe essere l'eccezione. Invece, con la disposizione dell'art. 4 noi stabiliamo il principio che la proroga è l'eccezione mentre il rilascio è la regola. (*Cenni di diniego del senatore Zoli*). L'onorevole Zoli dice che non è così ; io mi sforzerò di dimostrare invece che quel che noi diciamo è vero. Il testo governativo originario, quando parla della proroga e pone eccezioni alla proroga, dice che si può ottenere il rilascio dell'immobile quando la casa deve servire per abitazione propria, ovvero per esercitare in essa una attività artigiana o professionale ; ma l'articolo è stato modificato e non solamente si parla di una esigenza grave ed improrogabile per il proprietario, ma si parla anche di una esigenza grave ed improrogabile per i propri figli o per i propri genitori. E nel capoverso dell'art. 4 si dice che, quando vi sono delle giustificate esigenze, può richiedersi il rilascio dell'immobile a condizione però, in questo caso, che venga offerto altro alloggio. L'onorevole Zoli, a proposito di questa disposizione, ha detto che nella Costituzione vi è un articolo il quale riconosce il diritto di proprietà ed ha fatto una certa distinzione tra limitazione della proprietà ed abolizione del diritto di proprietà ; ha detto che vi è limitazione di proprietà quando si cerca di limitare o di contenere gli aumenti e quando si fa divieto a chi non ha urgente e improrogabile necessità di riprendersi l'immobile ; ma quando — prosegue l'onorevole Zoli — si impedisce al proprietario di riavere, per un proprio congiunto, l'immobile che altri conduce, questo significa abolire il diritto di proprietà. Ebbene io ricordo che anche dopo l'altra guerra (eppure allora non vi era la Costituzione a riconoscere espressamente il diritto di proprietà) quando cioè vigeva una Costituzione la quale non ne parlava punto, perchè era basata sul concetto del riconoscimento del diritto di proprietà, anche allora, onorevole Zoli, vennero delle disposizioni con le quali si faceva divieto di poter richiedere il rilascio di immobili quando questi immobili non dovessero servire al proprietario. Dalle prime disposizioni, venute nel 1917, fino a quelle del 1921, tutte hanno avuto questo divieto di poter richiedere il rilascio dell'immobile, salvo il caso che servisse al proprietario.

Solo nel 1921 è stata abolita la proroga, però, allora, la situazione edilizia italiana era molto diversa da quella che non sia la situazione odierna ; allora è vero che venne abolita la proroga, ma dalle Commissioni arbitrali veniva non solo considerata la esigenza del locatore, sibbene, per giudicare e per decidere, doveva tenersi conto anche delle esigenze del locatario, ciò che oggi in questa legge non è. Quindi non è, come diceva l'onorevole Zoli, che, introducendo quella disposizione di legge, si viene ad abolire il diritto di proprietà.

Onorevole Zoli, ella, che tanto bene esercita la sua professione, sa che, pur vigendo le attuali leggi, la magistratura ha trovato modo di dare alle stesse una interpretazione larga. Basta leggere una qualunque rivista di giurisprudenza per vedere come la Cassazione è chiamata ad occuparsi tante e tante volte di questioni attinenti alle locazioni e come sono frequenti i casi di interpretazioni della legge benevole per i proprietari.

Immaginiamoci che cosa avverrà domani quando non solamente sarà possibile richiedere il rilascio dell'immobile per urgenti ed improrogabili necessità proprie, ma anche per necessità dei propri congiunti e cioè dei figli o dei genitori. Allora, onorevoli senatori, non della facoltà di concedere 18 mesi di proroga avranno bisogno i nostri pretori, ma di una facoltà di proroga ancora più lunga per porre un freno alle migliaia di sfratti che si presenteranno, se è vero, come è vero che, vigendo le leggi del 1947, oggi vi sono a Roma, come diceva ieri l'onorevole Minio, circa 3.200 sfratti. Domani in tutta Italia vi saranno decine e decine di migliaia di sfratti e noi vedremo intervenire non solamente l'autorità giudiziaria, ma spesso anche le autorità amministrative e di pubblica sicurezza per porre un certo rimedio al male. Quindi le proposte della minoranza di ritornare al testo governativo hanno il loro fondamento, comunque se voi doveste non accettare il nostro emendamento in proposito, noi diciamo che in ogni caso andrebbe fatto ob-

bligo a coloro i quali richiedono il rilascio dell'immobile, di dare non già un altro alloggio allo sfrattato, come ieri diceva l'onorevole Menghi, ma di dargli un locale idoneo per le esigenze proprie e della propria famiglia. Queste sono le richieste che noi facciamo e notate, onorevoli senatori, che la proposta non è una proposta peregrina. In quella legge francese, della quale innanzi vi ho parlato, all'articolo 18 è contemplato questo caso: la possibilità cioè di richiedere il rilascio dell'immobile anche se dovesse servire ai figli o ai propri genitori con l'obbligo però da parte del richiedente, di dare in cambio allo sfrattando un altro idoneo alloggio.

E passiamo alle disposizioni dell'art. 7. Questo articolo, che nella proposta governativa limitava il diritto a richiedere il rilascio dell'immobile a coloro i quali lo avessero acquistato dopo il marzo 1942, dalla Camera dei deputati venne in parte modificato. Si disse dalla maggioranza della Camera dei deputati che, per coloro i quali hanno acquistato l'immobile dopo il 24 marzo 1942, non è possibile richiedere il rilascio quando gli stessi acquirenti siano proprietari di altri immobili.

Si limitò il termine al 31 dicembre 1946, tutte le volte che il nuovo acquirente fosse stato proprietario di un solo immobile e lo avesse acquistato per abitarlo o per farlo abitare dai propri congiunti. La Commissione senatoriale, invece, ha creduto di abbandonare questo concetto e di limitare il termine a tre anni prima della richiesta da parte del nuovo acquirente. Praticamente, se il Senato dovesse accettare la proposta della maggioranza della Commissione speciale, noi daremmo la possibilità a tutti coloro i quali hanno acquistato nel periodo aureo della speculazione cioè tra il 1945 ed il 1947, di disporre liberamente dell'immobile acquistato, poco preoccupandoci delle centinaia di migliaia di inquilini che in questo caso dovrebbero essere posti sul lastrico. (*Cenni di diniego del senatore Zoli*).

Vedo che l'onorevole Zoli fa segni di diniego; forse a Firenze là dove risiede l'onorevole Zoli, tra il 1945 ed il 1947 non si è verificato il fenomeno che invece si è verificato in altre parti d'Italia. Io che vivo nell'Italia meridionale, in quella parte d'Italia cioè che venne liberata nel settembre 1943, ricordo che proprio tra il 1945 ed il 1947 sono avvenuti larghi passaggi di proprietà immobiliari urbane. Pertanto nell'Italia meridionale — e ritengo anche in altre parti d'Italia — vi sono centinaia di migliaia di questi casi...

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ma non basta l'acquisto, occorre l'urgente ed inderogabile necessità.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Mi si dice che è necessaria l'urgente ed inderogabile necessità. Ebbene, colleghi della maggioranza, io mi permetto di osservare: quando questi nuovi acquirenti acquistavano le case, sapevano dell'esistenza di una legge che faceva divieto anche allora a coloro i quali acquistavano dopo il 1942, di poter richiedere, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'alloggio che compravano. Quindi essi acquistavano a quelle condizioni, a condizioni di vantaggio, appunto perchè vi era questo vincolo. E l'urgente e improrogabile necessità poteva esservi, e vi era, anche a quell'epoca perchè molti si inducevano ad acquistare una casa in quanto temevano che in un domani potessero essere sfrattati dallo alloggio che occupavano. Quindi questa urgente e improrogabile necessità l'avevano o, per lo meno, essi sapevano che anche verificandosi non poteva essere fatta valere; oggi, dopo che essi hanno acquistato a quelle condizioni l'immobile, significherebbe far loro un grosso regalo dando ad essi la possibilità, per urgente ed improrogabile necessità, di avere la libera disponibilità della casa. È vero che in questa disposizione, cioè nell'articolo 7, vengono previsti i casi dei sinistrati, degli sfrattati, dei profughi di guerra e dei pensionati. Noi riconosciamo che la situazione in cui si trovano queste categorie di cittadini non è una situazione invidiabile. Però noi riteniamo che se dei sinistrati e degli sfrattati hanno avuto la possibilità di acquistare un alloggio, essi poi non sono in condizioni così disagiate da avere bisogno di un trattamento di favore. Ecco perchè riteniamo che si debba ritornare al progetto governativo e vietare a tutti coloro che hanno acquistato dopo il marzo 1942, di poter richiedere il rilascio dell'immobile per qualunque motivo.

Aumento dei canoni; abbiamo chiesto che venisse attuato l'aumento proporzionale e,

per arrivare a tanto abbiamo proposto la classificazione delle abitazioni in: abitazioni economico-popolari, abitazioni civili, abitazioni di lusso.

La prima obiezione che si fa è quella della impossibilità di riuscire a classificare le abitazioni. Si dice: noi non abbiamo la possibilità di arrivare subito a questa classificazione; quindi la proposta non è pratica, attuabile e pertanto noi la respingiamo. Ma noi abbiamo affermato che, se la legge dovesse disporre questa classificazione, la legge stessa potrebbe dare facoltà ai Consigli comunali di provvedervi.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. A Roma si impiegherebbero dieci anni.

VENDITTI. E a Napoli vent'anni.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Chi meglio dei Consigli comunali può arrivare a stabilire, a determinare queste categorie di abitazioni?

Quando si è parlato di delegare i Consigli comunali, si è sempre messa dinanzi la situazione che si verrebbe a determinare nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli ecc. affermando che in queste grandi città è impossibile una catalogazione delle abitazioni. Io veramente non so vedere dove e in che consista la difficoltà per i Consigli comunali delle grandi città. Essi dovrebbero fissare un criterio per la determinazione di queste categorie e, una volta ciò fatto, a me sembra che sarebbe facile, anche per le grandi città, arrivare a questa classificazione, al fine di adeguare gli aumenti a seconda delle case e secondo le possibilità di coloro che tali case abitano.

Si oppone che, anche applicando l'aumento fisso del 50 per cento per tutte le case di civile abitazione, in pratica si ha una graduazione di aumenti, perchè — si precisa — per gli aumenti decorsi vi sono state delle distinzioni. Però noi diciamo che l'aumento del 50 per cento, se può essere sopportato da coloro che vivono e lavorano nei grandi centri, non può essere altrettanto facilmente sopportato da chi vive alla periferia, da coloro che sono disoccupati; dobbiamo convenire infatti che le cento lire al mese d'aumento che possono essere sopportate da un operaio, non possono essere sopportate da un bracciante, da un artigiano. Vi è in questo articolo un capoverso il quale dice che quando l'inquilino vive in disagiate condizioni l'aumento è limitato al 20%, ma è vero anche che quando si andrà a discutere o quando si andrà a vedere chi è l'inquilino che vive in disagiate condizioni, fatalmente si dovrà arrivare al giudizio e quindi all'inquilino praticamente non converrà affrontare una lite giudiziaria per risparmiare qualche centinaio di lire al mese di pigione e spenderne migliaia per farsi difendere. Ma si osserva ancora che gli aumenti sono minimi. Io mi permetto di rilevare che gli aumenti che si sono avuti in Italia hanno portato il prezzo dei fitti da un minimo di 3,16 a un massimo di 3,90 e che con gli aumenti che si propongono noi arriveremmo da un minimo di 5,68 a un massimo di 7,02 rispetto ai fitti ante-1945.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Arriveremmo a 7,80.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. È esatto, a 7,80. E non va dimenticato che anche in altre nazioni gli aumenti a tutt'oggi sono contenuti in proporzioni molto, ma molto più limitate.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma quale è la svalutazione della moneta?

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Verrò anche a questo argomento. Nella Francia gli aumenti sono del 300 per cento. Nel Belgio sono del 40 per cento. Quindi sono aumenti di gran lunga inferiori agli aumenti che noi vogliamo praticare in Italia. Si oppone: ma in Francia e nel Belgio la svalutazione del franco non è uguale alla svalutazione che in Italia ha avuto la lira. È vero, però non dobbiamo dimenticare che il franco francese con l'ultimo provvedimento di adeguamento al dollaro è stato portato in rapporto alla lira italiana, a 165, quindi il rapporto di svalutazione è del 70 per cento di fronte alla lira italiana. Ma se voi fate invece i calcoli fra gli aumenti che noi vogliamo apportare in Italia e gli aumenti avvenuti in Francia, vedrete che la sproporzione è assai più grande. Di più in Italia vi sono 2 milioni di disoccupati che non vi sono in Francia, i quali devono pagare degli aumenti sia pure in misura più limitata.

Si dice ancora che non è possibile continuare a sacrificare la proprietà edilizia in Italia perchè oggi, si e no, si riesce a ricavare

tanto quanto serve alla manutenzione, anzi, qualche onorevole senatore ha aggiunto che il reddito non serve nemmeno a coprire le spese di manutenzione. Certo, se noi pensiamo che il reddito deve corrispondere al valore venale dell'immobile di oggi, il reddito è sproporzionato. Ma noi non possiamo riferirci al valore attuale dell'immobile, sibbene al valore di investimento; noi cioè dobbiamo risalire al momento in cui l'immobile venne acquistato e, rapportandoci a questo valore vediamo che il reddito che oggi si ha non è affatto inferiore ai redditi che si hanno da altri investimenti. Ieri l'onorevole Minio vi ha parlato di coloro i quali hanno investito i loro risparmi in titoli di Stato. Oggi io vi ricordo anche coloro che hanno impiegato i loro risparmi in una polizza di assicurazione dalla quale speravano di trarre il necessario per sopperire ai propri bisogni. Oggi quei risparmiatori si sono visti polverizzare le rendite e anche il capitale, mentre il proprietario di case, se ha un reddito limitato, non ha visto distrutto il suo patrimonio immobiliare che anzi, per effetto della svalutazione della lira, ha visto rivalutato. Vi sono dei sacrifici che vanno imposti per ragioni superiori e questi sacrifici debbono e possono essere chiamati a sopportarli anche i proprietari di fabbricati.

Libertà di contrattazione: nella legge vi è il capoverso dell'art. 15 il quale dispone che le parti che convengono una durata di locazione che va al di là del termine fissato per la proroga possono liberamente convenire il canone. Questa disposizione, se era ammissibile con la proroga al 1955, è assolutamente inconcepibile oggi che la proroga è limitata al dicembre 1951, se non si voglia dare ai proprietari di case la possibilità di ricattare — mi si permetta l'espressione — i propri inquilini. Noi non dobbiamo pensare, onorevoli senatori, a coloro i quali sanno e sono certi che, nel 1951, dovrà venire un'altra proroga; noi dobbiamo pensare alla situazione in cui verranno a trovarsi specialmente coloro i quali conducono locali non adibiti ad abitazione posti sotto la minaccia dello sfratto per il 1951. Ai proprietari sarà facile costringere i conduttori di questi immobili a subire un aumento che vada al di là degli aumenti che sono consentiti dalla legge, e noi non dobbiamo dimenticare la situazione in cui si trovano i conduttori di locali adibiti ad usi commerciali. Non dobbiamo dimenticare che costoro oggi pagano un fitto abbastanza elevato che va da un minimo di 9,25, ad un massimo del 18,20 l'anteguerra, non dobbiamo dimenticare che questa gente, la quale può vedersi da un momento all'altro costretta a lasciare il locale dove ha un avviamento aziendale, sarà facilmente esposta ai ricatti dei proprietari e costretta ad accettare gli aumenti che le verranno imposti. Ecco perchè chiediamo che il capoverso dell'art. 15 venga soppresso o, quanto meno, che sia lasciato questo capoverso, a condizione però che le parti si accordino a che il contratto vada al di là del 1955.

E passo agli sfratti. Anche il relatore di maggioranza ha riconosciuto che questo è un problema abbastanza grave e scottante ma, ciononostante, egli ha detto di dover insistere in quello che è il pensiero della maggioranza della Commissione speciale del Senato: limitare cioè la facoltà al magistrato di concedere delle proroghe che non vadano al di là di 15 mesi. Io già prima vi ho detto, parlando del termine di proroga, quale sarà la situazione che si verrà a determinare domani, nel nostro Paese, nel caso in cui il Senato dovesse accogliere la proposta della maggioranza della Commissione speciale col limitare la proroga al 31 dicembre 1951.

Oggi noi vediamo autorità amministrative ed autorità di pubblica sicurezza intervenire spesse volte, anche dopo l'intervento del magistrato, dopo cioè che sono spirati i 18 mesi di proroga concessi dalla legge; domani questa situazione si verrà ad aggravare e pertanto è prudente mantenere la disposizione così come era stata proposta dal Governo: la facoltà per il pretore di poter dare tre proroghe di 6 mesi ciascuna. Badate, onorevoli senatori, che la situazione creatasi in molti dei nostri paesi a proposito di sfratti è una situazione abbastanza preoccupante; nella provincia di Bari ed anche nel mio paese (di cui io sono sindaco) spesse volte noi autorità amministrative siamo costrette ad intervenire per evitare l'esecuzione di sfratti. Il prefetto di Bari ha un tempo, con suo decreto, provveduto a prorogare gli sfratti nella città di Bari

ed in altre città della provincia ; anche le autorità di pubblica sicurezza sono spesso costrette ad intervenire dopo che sono intervenute le autorità amministrative. La necessità quindi che questa disposizione che riflette gli sfratti, venga mantenuta così come è stata proposta dal disegno di legge governativo, oggi è maggiore, e domani sarà maggiore che non sia oggi.

E con questo io ho finito. Noi pensiamo di avere giustificato e motivato la ragione per cui insistiamo nell'accoglimento delle nostre richieste e i motivi del nostro dissenso ad accettare il disegno di legge che ci viene presentato dalla maggioranza della Commissione speciale del Senato. E voi avete notato che non sono ragioni di carattere formale, bensì di carattere sostanziale, cioè ragioni di carattere economico e sociale, motivi che debbono preoccupare tutti noi e quindi debbono preoccupare anche voi, onorevoli senatori della maggioranza, perchè in questo momento delicato della vita del nostro Paese, mentre larghissimi strati della nostra popolazione lottano per conservare il lavoro, per conservare la pace, per conservare il diritto alla vita, non debbono essere costretti, questi strati di popolazione, a scendere in lotta per conservare anche il proprio tetto.

Ecco perchè noi abbiamo fiducia che le nostre richieste verranno dal Senato accolte. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, intervengo nella discussione alla chiusura del dibattito generale su questo disegno di legge, in sostituzione del Ministro che è impegnato alla Camera dei deputati e che per questo, spiacente, non può essere qui presente.

Le mie dichiarazioni saranno molto brevi, in quanto si esauriscono in talune considerazioni che credo doveroso fare.

Questo disegno di legge ha una complessa vicenda. Presentato fin dal settembre 1948 alla Camera dei deputati è stato oggetto di un larghissimo dibattito, e di una profonda rielaborazione. Alla fine, alla conclusione dei lavori della Camera dei deputati, noi ci siamo trovati di fronte ad un disegno di legge profondamente diverso da quello presentato dal Governo. Come giustamente ricordava l'onorevole relatore Zoli, oggi, propriamente, quello che sta di fronte al Senato, più che un disegno di legge d'iniziativa governativa, è un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, tanti e così radicali sono stati gli emendamenti introdotti dalle due Camere.

Il compianto Ministro Grassi ha difeso, si può dire, fino all'ultimo l'originario progetto, lo ha sostenuto convinto della sua bontà e opportunità. La Camera dei deputati ha seguito orientamenti diversi. Oggi, al punto in cui siamo, il Governo non ha ragione di ritornare sul disegno di legge presentato dal Ministro Grassi e ritiene di dover prender atto della posizione assunta dal Parlamento, tanto più che il testo del disegno di legge di cui si discute, così come risulta dall'elaborazione della Commissione speciale, mantiene e accoglie nelle sue linee essenziali il testo del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati.

Per queste ragioni ritengo che sarebbe del tutto inopportuna, dopo quanto è avvenuto, una qualsiasi insistenza da parte del Governo, sul testo originario del disegno di legge.

D'altra parte, questo atteggiamento del Governo è giustificato da ragioni di necessità e di urgenza : credo che su questo punto l'intera Assemblea possa essere d'accordo. La discussione si trascina da molto, anzi da troppo tempo. In una materia così importante e così delicata, che interessa una così vasta cerchia di persone e di cittadini, è necessario ormai concludere. Si tratta di uscire da uno stato di incertezza che tutti desiderano finisca al più presto. Ora, anche per questa considerazione di urgente necessità, il Governo non insiste sul primitivo disegno di legge, anzi invita questa Assemblea a procedere al più presto all'approvazione del disegno di legge, con le eventuali nuove modificazioni che l'Assemblea vorrà apportare al testo approvato dalla Commissione speciale.

Vi è un'altra considerazione da tener presente e che giustifica l'atteggiamento del Governo e l'invito che esso fa al Senato di procedere con la massima rapidità possibile. Oggi,

così come si presenta, il disegno di legge ha una portata molto limitata ed una funzione ben precisa. Originariamente il disegno di legge presentato dal compianto Ministro Grassi non si limitava ad esaminare il problema delle locazioni dal punto di vista della disciplina dei vincoli alla libera disponibilità degli alloggi da parte dei proprietari ed alla libera determinazione delle pigioni. Originariamente il disegno di legge abbracciava un più vasto campo di problemi; esso intendeva contribuire alla soluzione di problemi più generali, economici e sociali, in materia di edilizia. Esso conteneva una serie di disposizioni intese ad affrontare e, almeno parzialmente, risolvere, il problema della carenza degli alloggi. Successivamente sono intervenute, in questa materia, disposizioni legislative; è stata ricordata qui la legge Fanfani, che sta dando i suoi frutti, sono state ricordate le varie leggi Tupini, l'U.N.R.R.A-Casas e tutta una serie di provvidenze, adottate o in corso di adozione, in forza delle quali l'originaria impostazione del progetto Grassi è stata superata. Ora, se, come dicevo, il disegno di legge risulta limitato, in questo momento di perdurante carenza degli alloggi, alla disciplina del contratto di locazione di immobili, sia per quanto riguarda la determinazione della natura e dell'estensione dei vincoli alla proprietà, sia per quanto riguarda la materia delle sublocazioni, e la risoluzione delle controversie, se il disegno di legge ha questa portata così limitata, io credo che oggi un più vasto dibattito, sarebbe forse completamente fuor di luogo.

Quanto al merito del disegno di legge, mi pare che anche in questa Assemblea il contrasto si limiti fondamentalmente ad un punto: proroga lunga o proroga breve?

Per quanto riguarda l'aumento che viene proposto delle pigioni, in sostanza da tutte le parti si riconosce che anzi la proposta della Commissione del Senato porta notevoli vantaggi rispetto alle disposizioni che erano nel testo discusso ed approvato dalla Camera dei deputati.

In sostanza, in questa materia degli aumenti dei canoni dei fitti, bisogna riconoscere che le norme approvate dalla Camera dei deputati ed emendate dalla Commissione del Senato si mantengono su una linea di equilibrio, e sono quindi abbastanza soddisfacenti. Ulteriori miglioramenti sono ancora possibili.

Il punto sul quale si manifesta soprattutto il contrasto verte sulla questione se sia più opportuno stabilire fin d'ora una proroga, diremo così, a lungo termine, oppure una proroga a breve termine.

Ora, a questo proposito, se mi è consentito esprimere sommessamente il mio avviso, ritengo che questa sia una questione piuttosto secondaria, che non abbia quel valore sostanziale che ad essa è stato dato da qualche onorevole senatore. Infatti sul punto sostanziale, in definitiva, direttamente o indirettamente, e, per merito dell'onorevole relatore, esplicitamente, è stato riconosciuto che se alla fine del 1951 lo stato di disagio, la carenza degli alloggi continuerà a sussistere grave come oggi, è evidente, e non c'è dubbio, che necessariamente si provvederà a nuove proroghe. Ed allora se tutti sono concordi in questo riconoscimento, è evidente che stabilire fin d'ora una proroga lunga oppure una proroga breve, in fondo è una questione secondaria, più tecnica che sostanziale, voglio dire. E ciò tanto più in quanto coloro che invocano una proroga a lungo termine, fino al 1955, come proponeva inizialmente, ma da un punto di vista e in un quadro diverso, l'originario disegno legislativo, non sono tutti d'accordo, mi pare, sul significato di tale proroga. Infatti essa viene chiesta da una parte e talora anche dalla parte opposta, il che vuol dire che, mentre taluni chiedono la proroga con l'idea che nel 1955 si provvederà poi ad una nuova proroga (infatti da qualcuno é stato esplicitamente affermato che nel 1955, data l'attuale situazione di carenza delle case, saremo ancora in una posizione difficile e quindi occorrerà provvedere a nuove proroghe) altri invece pensano ad una più lunga proroga fino al 1955 nel presupposto però che a tale data si perverrà finalmente ad una situazione giuridica di sblocco definitivo.

Ed allora, se questa più lunga proroga determina tali diversità di valutazione e di interpretazione su quella che sarà la situazione avvenire, mi sembra molto più prudente, tutto sommato, la soluzione accolta dalla maggioranza della Camera dei deputati e condivisa dalla Commissione, vale a dire una proroga

più limitata che non escluda affatto la possibilità di una ulteriore proroga. Tale soluzione, d'altra parte, é molto più conveniente nei confronti dello stesso concetto di proroga, che di per sè é sempre limitata nel tempo, perchè con la proroga limitata si ha la possibilità di rivedere continuamente la situazione, per graduare le norme legislative alle diverse esigenze di fatto.

Pertanto se la legge in esame ha una funzione limitata, se non si tratta di affrontare in tutta la sua ampiezza il problema della casa, se si tratta di dare una disciplina urgente ad una serie di rapporti che questa disciplina reclamano; se non v'è, da nessuna parte, nessuna pregiudiziale, nessuna posizione aprioristica contro nuove eventuali future proroghe, se anzi fin d'ora siamo certi che nuove proroghe dopo il 1951 saranno necessarie, se tutto ciò è pacifico, mi sembra che nulla impedisca di procedere all'esame e alla discussione del disegno di legge e che tutto induca invece a procedere il più speditamente alla approvazione di questa legge, ormai da lungo, da troppo tempo attesa. (*Applausi dal centro e da destra*).

PRESIDENTE. Esaurita così la discussione generale, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno presentato dai senatori Minio, Grisolia, Milillo ed altri del quale ho già dato lettura.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei domandare ai presentatori di questo ordine del giorno se sarebbero disposti ad accettare un emendamento soppressivo limitando l'ordine del giorno nel modo seguente: « Il Senato, ritenuto che il disegno di legge sulle locazioni e sublocazioni degli immobili urbani, in luogo di avviare a soluzione il grave problema della crisi degli alloggi, lo aggrava, decide il non passaggio alla discussione degli articoli ».

Propongo questo testo perchè é mia personale convinzione che questa legge, così come ci viene presentata, è dannosa a tutti e non risolve nessun problema. Quindi non è che io sia contrario perchè essa aggrava la situazione soltanto dei locatari, ma perchè, a mio parere, aggrava anche quella dei locatori e non risolve affatto il problema.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Non abbiamo alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dunque resterebbe compilato in questi termini: « Il Senato, ritenuto che il disegno di legge sulle locazioni e sublocazioni degli immobili urbani, in luogo di avviare a soluzione il grave problema della crisi degli alloggi, lo aggrava, decide il non passaggio alla discussione degli articoli ».

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Noi voteremo contro quest'ordine del giorno. La motivazione del nostro voto contrario è molto semplice e non entrerò davvero nella materia. La motivazione deriva proprio dalla lunga discussione che del disegno di legge è stata fatta in Commissione. Noi, pur non appartenendo alla Commissione, sappiamo, dai senatori che rappresentano il nostro gruppo in essa, con quanta passione e competenza il problema è stato sviscerato. Certo, hanno essi stessi la convinzione, come l'abbiamo noi che abbiamo assistito a questo dibattito, che il progetto di legge è quello che è, è un tentativo direi generoso, anche, di prendere un provvedimento che risponda ad una situazione eccezionale che speriamo possa risolversi non in quel lunghissimo numero di anni da qualche collega profetizzato, ma in tempo più breve; comunque, è una situazione di disagio di fronte alla quale il progettato di legge quale è presentato dalla Commissione, accompagnato da una relazione di maggioranza molto limpida e chiara, è tale da darci la persuasione di fare un'opera buona, se non perfetta, passando prima alla discussione degli articoli e poi discutendo gli articoli stessi per rendere operante il disegno di legge. Trovo che non sarebbe produttivo un voto contrario dopo tanto discutere, dopo aver acceso tante speranze, magari sottolineato anche tante delusioni, comunque dopo aver mosso e commosso il problema e tutti coloro che intorno ad esso si agitano; non sarebbe produttivo dare un frego di penna su quanto si è fatto finora e dire: « Poichè non siamo riusciti a fare opera perfetta non ci pensiamo più, buttiamo tutto nel cestino e laviamocene

le mani come Ponzio Pilato ». Noi riteniamo invece che sia stata utile questa discussione se non altro per porre all'attenzione dei futuri legislatori il problema, ed intanto per cercare uno strumento che renda tollerabile questa situazione a tutto il Paese, tanto per adeguarci almeno alla situazione più difficile di molti cittadini che oggi del problema della casa fanno il centro della loro vita, delle loro speranze e delle loro ansie. (*Applausi dal centro*).

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Visto che i presentatori dell'emendamento hanno accettato il mio emendamento soppressivo, vorrei dire due parole per chiarire la ragione del mio voto e della mia opposizione.

Come ha giustamente ricordato l'onorevole Venditti, allorquando egli ed io presentammo quel progettino di legge che non ha avuto l'onore della considerazione, tendevamo ad arrivare ad una soluzione del problema, sia pure una soluzione nel tempo; e in questo ci trovammo perfettamente sulla linea del Ministro Grassi che presentò successivamente, forse proprio stimolato dalla nostra iniziativa, a nome del Governo, un progetto che anch'esso tendeva a dare una sistemazione definitiva alla materia e a risolvere il problema. Attraverso l'elaborazione che ha subito, questo progetto ha cessato di costituire la soluzione del problema per diventare una legge di proroga, niente di più. Lo ha riconosciuto lo stesso onorevole Sottosegretario nella breve replica che ci ha dato. Per fare questo bastava una leggina di proroga senza complicare la questione con nuove procedure; bastava una leggina che considerasse gli aumenti e mandasse avanti la situazione fino a che non si fosse affrontata la soluzione del problema. Io ho l'impressione che questa legge così com'è fatta, due sole cose proroga: quella incertezza che l'onorevole Sottosegretario vorrebbe fugare e la possibilità di una ripresa più attiva degli investimenti privati nell'edilizia. Altri risultati non ce ne sono ed io allora sono del parere che, visto che questa legge aveva come fine quello di risolvere un problema, cioè un fine politico del quale io sono perfettamente conscio e del quale io mi sono reso in certo senso interprete, e non lo risolve, sarà molto meglio e più rapido fare una leggina di proroga, come già è stato fatto senza creare nuove procedure e nuove complicazioni e passare a trattare veramente il problema di fondo piuttosto che fare una grande legge di proroga, come questa, che non è altro che una leggina resa complicata e più difficile per tutte le categorie interessate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'ordine del giorno modificato, del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

L'inizio della discussione sugli articoli del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Romano Antonio e Boeri, a nome rispettivamente della maggioranza e della minoranza della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), hanno presentato la relazione sul disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile » (166).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite. Il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario*: Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti abbia preso o quanto meno quali iniziative intenda prendere per impedire che sia, come oggi avviene, assicurata ai ricchi o alle persone di particolare notorietà — e soltanto ad esse — la possibilità di rompere il vincolo matrimoniale (1134).

GASPAROTTO.

Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per sapere se non intendano, a scioglimento della riserva contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 930, e secondo la costante consuetudine, concedere un condono anche per i reati finanziari.

Nè vale osservare in contrario che nel disegno di legge n. 577, contenente le norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario, ve ne siano alcune dirette ad agevolare la sistemazione delle posizioni irregolari determinatesi con l'inosservanza delle leggi tributarie da parte dei contribuenti, sia perchè si tratta di norme future, sia soprattutto perchè riguardano un solo settore (e il meno importante) nella congerie dei reati previsti dalle numerose leggi fiscali (1135).

PERSICO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della marina mercantile e dell'interno, per conoscere i particolari dei fatti accaduti ieri a Marghera (Venezia) in dipendenza della situazione di quel cantiere Breda e per conoscere quale sia il pensiero del Governo per rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti già da tempo allo studio per assicurare la vita al cantiere su citato, provvedimenti che devono concretarsi nei quattro punti di cui appresso:

1° completamento commesse in corso;

2° ripristino nave *Nino Bixio*;

3° perfezionamento contratto pontoni sovietici;

4° assegnazione di adeguato quoziente di lavoro di costruzioni navali di cui alla legge n. 45, dell'8 marzo 1949 (1136).

TOMMASINI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, perchè, a seguito della sparatoria effettuata dalla polizia a Venezia-Porto Marghera, martedì 14 marzo u. s., con feriti gravissimi fra i lavoratori del cantiere Breda e l'indignazione generale della popolazione, si pronunci sui diritti del cittadino costretto a reclamare — senza che sia attentato alla sua esistenza — il pagamento di mesi interi di arretrati di salari e di stipendi per lavoro effettuato, onde assicurare alle famiglie l'alimentazione e l'umano soddisfacimento dei bisogni della vita, quando sono riusciti vani tutti i passi compiuti, anche presso il Governo, per il componimento di una vertenza sindacale che si trascina da cinque mesi (1137).

GHIDETTI, FLECCHIA, PELLEGRINI, RAVAGNAN.

Interrogazione
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, per sapere se fra i tentativi di ovviare alla penosa situazione dei profughi dei centri di raccolta e a completamento del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e delle successive modifiche, non intenda studiare la possibilità di attuazione delle seguenti proposte:

1° avvicinare i centri di raccolta profughi a luoghi dove si offrano possibilità di lavoro;

2° aumentare la concessione di licenze retribuite a coloro che documentino di avere serie possibilità di trovar lavoro per offrire il modo di facilitarne la ricerca e la conclusione pratica;

3° favorire — e dimostrarlo con larghezza di sussidi — chi trova occupazione stabile e rendere più sollecita la liquidazione attualmente concessa a chi rinunzia a vivere nei centri di raccolta (1051).

PAZZAGLI.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. I senatori Ghidetti, Flecchia, Pellegrini e Ravagnan intendono dare alla loro interrogazione carattere d'urgenza. Sullo stesso argomento, vi è anche un'interrogazione del senatore Tommasini.

Prego il Governo di dichiarare se e quando intende rispondere.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Prima di dare una risposta è necessario che io interpelli i ministri interessati.

Sull'ordine dei lavori.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. La Presidenza e il Senato ricorderanno che per varie sedute era stata messa all'ordine del giorno la mia proposta di legge relativa alla rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste ecc. Io pregherei la Presidenza di voler far rimettere questa proposta all'ordine del giorno perchè si possa affrontare una buona volta la questione e risolvere, almeno si spera, questo problema che è urgente e gravissimo.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Macrelli che la Presidenza terrà conto di questa sua osservazione.

Domani seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Coordinamento degli articoli e approvazione del disegno di legge:

Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini (744–*Urgenza*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani (742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949 (780).

2. Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni (648).

3. Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949 (844).

4. Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949 (845).

5. Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 (617).

6. Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto (354).

7. Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati (207-*B*—*Doc.* XLVIII) (*Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica — Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Istituzione dell'Ordine cavalleresco «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

9. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

10. VARRIALE ed altri — Modifica allo istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

11. Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di lire 25 miliardi per opere patrimoniali (834).

12. CASO. — Rivendicazione delle tenute Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia, da parte dei comuni di Ciorlano e Pratella (Caserta) (402).

13. Estensione nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (570).

14. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Aziende di Stato per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali (703).

15. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il 5 novembre 1948 (729).

16. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti